

Documentazione dettagliata delle misure proposte nel settore dei trasferimenti

Gruppo di esperti per la verifica dei compiti e il riesame dei sussidi

Allegato 2 al rapporto del gruppo di esperti all'attenzione del Consiglio federale

25 agosto 2024

Indice

1	Misure di sgravio basate su considerazioni riguardanti l'efficacia	5
1.1	Maggiore orientamento della politica climatica ed energetica a tasse d'incentivazione e prescrizioni; moderazione nelle misure di promozione diretta alle imprese	5
1.1.1	Rinuncia a finanziamenti iniziali per progetti di digitalizzazione	5
1.1.2	UFE: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione	6
1.1.3	Definizione di priorità nell'ambito dei sussidi per la politica climatica	7
1.1.4	Rinuncia ai contributi per la guida autonoma	8
1.1.5	UFAM: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione	9
1.2	Moderazione nell'ambito degli aiuti finanziari settoriali	10
1.2.1	Riduzione del 20 per cento degli aiuti finanziari a Svizzera Turismo	10
1.2.2	Riduzione dei mezzi di Innotour a 5 milioni	11
1.2.3	Rinuncia ad aiuti alla produzione animale	11
1.2.4	Riduzione del 15 per cento della promozione della qualità e dello smercio	12
1.2.5	Aumento della vendita all'asta di contingenti d'importazione	13
1.2.6	Rinuncia a contributi di eliminazione	14
1.2.7	Rinuncia al promovimento del traffico merci	15
1.2.8	Rinuncia alla promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia	16
1.2.9	Rinuncia alla promozione di sistemi di propulsione alternativa per autobus e battelli	17
1.2.10	Rinuncia al contributo per l'offerta della SSR destinata all'estero	18
1.2.11	Rinuncia al sostegno indiretto alla stampa	18
1.3	Miglioramento del rapporto costi-benefici per le uscite relative all'infrastruttura e per investimenti	19
1.3.1	FIF: riduzione dei conferimenti	19
1.3.2	FOSTRA: riduzione dei conferimenti	21
1.3.3	Riduzione del 10 per cento dei contributi generali a favore delle strade	22
1.3.4	Riduzione del 10 per cento dei contributi a favore delle strade principali	23
1.4	Integrazione più rapida delle persone nel settore dell'asilo e aumento della manodopera potenziale	24
1.4.1	Rinuncia a prestazioni transitorie per i disoccupati più anziani	24
1.4.2	Riduzione a 4 anni dell'obbligo di indennizzo per la politica di integrazione	25
1.5	Maggiore finanziamento da parte degli utenti o aumento dell'efficacia	27
1.5.1	Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nel settore dei PF	27
1.5.2	Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti delle scuole universitarie cantonali	28
1.5.3	Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nell'ambito della mobilità internazionale, educazione	29
1.5.4	Aumento del grado di copertura dei costi nel traffico regionale viaggiatori	30
2	Misure per una ripartizione dei compiti più chiara tra Confederazione e Cantoni	32
2.1	Rinuncia a contributi della Confederazione per la custodia di bambini complementare alla famiglia	32
2.2	Rinuncia a sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e istituti d'educazione	33
2.3	Rinuncia a sussidi d'esercizio a istituti d'educazione	34
2.4	Riduzione della perequazione dell'aggravio sociodemografico	35
2.5	Rinuncia a misure di polizia dell'UDSC presso gli aeroporti	36
2.6	Rinuncia a ulteriori versamenti al settore della nuova politica regionale	37
2.7	Riduzione al 50 per cento dei contributi per la qualità del paesaggio	38

2.8	Rinuncia a sussidi per investimenti edili e spese locative destinati a scuole universitarie cantonali	39
2.9	Rinuncia a contributi vincolati a progetti destinati a scuole universitarie cantonali.....	40
2.10	Riduzione dei contributi forfettari a favore della formazione professionale al valore di riferimento.....	41
2.11	Limitazione dei contributi della Confederazione per gli aerodromi regionali agli interessi per la Confederazione	41
3	Separazione delle uscite e contenimento dell'incremento delle uscite per la previdenza sociale	43
3.1	Separazione tra Confederazione e AVS a partire dal 2027	43
3.2	Contenimento dell'evoluzione delle uscite nel settore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).....	44
4	Riduzione o soppressione di alcuni sussidi	46
4.1	Riduzione del 20 per cento del credito di sussidio per i compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di organizzazioni internazionali	46
4.2	Rinuncia a sussidi per azioni a favore del diritto internazionale pubblico	47
4.3	Trasferimento della competenza per il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra	47
4.4	Riduzione del 10 per cento dei sussidi per le relazioni con gli Svizzeri all'estero	48
4.5	Rinuncia all'indennizzo a favore del Gruppo diplomatico della polizia ginevrina	49
4.6	Crescita pari a zero delle uscite del messaggio sulla cultura	49
4.7	Riduzione del 10 per cento dei sussidi a favore della promozione delle attività giovanili extrascolastiche.....	50
4.8	Riduzione al 50 per cento del contributo a progetti sperimentali in materia di esecuzione delle pene e delle misure	51
4.9	Rinuncia a sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati.....	52
4.10	Riduzione del 10 per cento degli aiuti finanziari per la promozione dello sport	52
4.11	Riduzione del 20 per cento del contributo alle spese di esame per la sicurezza dei prodotti	53
4.12	Rinuncia a ulteriori versamenti nel fondo di rotazione per la promozione della costruzione di abitazioni.....	54
4.13	Rinuncia a indennità a favore di istituti d'impiego per gli impieghi di civilisti	55
4.14	Riduzione al 50 per cento dei contributi a innovazioni e progetti nell'ambito della formazione professionale e continua	55
4.15	Rinuncia al sussidio alla scuola cantonale di lingua francese a Berna	56
4.16	Rinuncia a concedere aiuti finanziari secondo la legge federale sulla formazione continua	57
4.17	Rinuncia al contributo alla formazione di programmisti	58
4.18	Rinuncia ai contributi alla diffusione di programmi nelle regioni di montagna	58
4.19	Rinuncia a ulteriori conferimenti al Fondo svizzero per il paesaggio	59
4.20	Rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente	60
4.21	Riduzione del 10 per cento dei contributi volontari non attinenti alla cooperazione internazionale	61

5	Misure di sgravio nel settore delle uscite non vincolate a seguito della ridefinizione delle priorità.....	62
5.1	Congelamento delle uscite per il settore della cooperazione internazionale fino al 2030 ...	62
5.2	Riduzione del 10 per cento del contributo della Confederazione a Innosuisse	62
5.3	Riduzione del 10 per cento del contributo della Confederazione al FNS	63
5.4	Riduzione del 10 per cento nell'ambito dei compiti congiunti nel settore ambientale	64
5.5	Riduzione del 10 per cento della ricerca del settore pubblico.....	65

1 Misure di sgravio basate su considerazioni riguardanti l'efficacia

1.1 Maggiore orientamento della politica climatica ed energetica a tasse d'incentivazione e prescrizioni; moderazione nelle misure di promozione diretta alle imprese

1.1.1 Rinuncia a finanziamenti iniziali per progetti di digitalizzazione

A partire dal 2025 la Confederazione potrà assegnare aiuti finanziari una tantum a progetti di digitalizzazione di organizzazioni di diritto pubblico o privato. I finanziamenti iniziali permetteranno di sostenere progetti di digitalizzazione del settore privato e pubblico particolarmente rilevanti per la trasformazione digitale della società e dell'economia, legati all'adempimento dei compiti delle autorità. Il Consiglio federale ha iscritto per la prima volta i mezzi nel preventivo 2025 con piano integrato dei compiti e delle finanze, ma bloccando i relativi crediti in attesa della valutazione da parte del gruppo di esperti per la verifica dei compiti e il riesame dei sussidi.

Il gruppo di esperti raccomanda di rinunciare integralmente ai finanziamenti iniziali destinati ai progetti di digitalizzazione del settore pubblico e privato.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Effetto di sgravio della misura	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: CaF/A231.0449/Progetti di digitalizzazione di grande interesse pubblico
- Settore di compiti: Premesse istituzionali e finanziarie
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

Sebbene la misura non richieda modifiche legislative, al fine di uno sgravio duraturo del bilancio il gruppo di esperti raccomanda di stralciare l'articolo 17 della legge federale del 17 marzo 2023 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA; RS 172.019).

Motivazione

Per quanto concerne la promozione dell'innovazione, il gruppo di esperti ritiene che la Confederazione debba concentrarsi sulla ricerca fondamentale e applicata anche nell'ambito della digitalizzazione. In base a considerazioni sull'efficacia delle misure, il gruppo di esperti è scettico in merito alla concessione di un sostegno diretto alle imprese, dato il rischio di effetti di trascinamento e distorsioni del mercato; gli aiuti finanziari per imprese comportano inoltre un notevole dispendio a livello di esecuzione (per la verifica di progetti, il monitoraggio successivo del raggiungimento degli obiettivi e misure contro prese di profitto ingiustificate). Soprattutto nel caso di questo sussidio, di entità relativamente modesta, il gruppo di esperti ritiene l'esecuzione eccessivamente onerosa.

Con l'organizzazione Amministrazione digitale svizzera (ADS) si dispone già di una fonte di finanziamento per la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni. Con il suo approccio su scala nazionale, l'ADS fornisce già un chiaro valore aggiunto alla società e all'economia nell'adempimento dei compiti delle autorità.

1.1.2 UFE: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Oltre al sostegno ad hoc concesso alla ricerca energetica (cfr. credito UFE/A231.0388), con il credito «Trasferimento di tecnologia» vengono cofinanziati impianti pilota e di dimostrazione nel settore dell'energia. Grazie al sostegno finanziario, destinato prevalentemente a imprese e istituti di ricerca, si incentivano progetti il cui obiettivo primario è sperimentare nuove tecnologie.

Con la legge del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli, RU 2023 655) sono state aumentate (dal 40 al 50 % e, in casi eccezionali, dal 60 al 70 %) le quote dei contributi di promozione stabilite nella legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0).

Il gruppo di esperti propone di rinunciare integralmente a questa misura di promozione.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	23.3	23.6	23.8	24.1	24.1	24.5	24.8
Effetto di sgravio della misura	23.3	23.6	23.8	24.1	24.1	24.5	24.8
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: BFE/A236.0117/Trasferimento di tecnologia
- Settore di compiti: Economia
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

Questa misura di promozione trova fondamento nell'articolo 49 capoverso 2 LEne. Dato che si tratta di una disposizione potestativa, per la rinuncia alla misura non si rendono necessari adeguamenti legislativi, pur essendo raccomandati nell'ottica di uno sgravio duraturo del bilancio.

Motivazione

Per quanto concerne la promozione dell'innovazione, il gruppo di esperti ritiene che la Confederazione debba concentrarsi sulla ricerca fondamentale e applicata. Sulla base di considerazioni inerenti all'efficacia delle misure, il gruppo di esperti è scettico in merito alla concessione di un sostegno diretto alle imprese per l'introduzione di innovazioni sul mercato, dato il rischio di effetti di trascinamento e distorsioni del mercato; gli aiuti finanziari per imprese comportano inoltre un notevole dispendio a livello di esecuzione (per la verifica di progetti, il monitoraggio successivo del raggiungimento degli obiettivi e misure contro prese di profitto ingiustificate). Nel campo della ricerca applicata Innosuisse sostiene già progetti nel settore dell'energia e del clima. La promozione dell'innovazione presso le imprese va quindi concentrata in tale contesto. Il gruppo di esperti è dell'avviso che la partecipazione delle imprese debba coprire sistematicamente almeno la metà dei costi computabili. Innosuisse dovrebbe inoltre avvalersi maggiormente delle competenze degli uffici specializzati.

Gli elevati residui di credito registrati in passato suggeriscono poi che il fabbisogno dell'economia in termini di incentivi è piuttosto contenuto se viene richiesta una partecipazione adeguata al finanziamento.

1.1.3 Definizione di priorità nell'ambito dei sussidi per la politica climatica

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione impiega una parte (max. 1/3) dei proventi netti della tassa sul CO₂ per finanziare misure di promozione volte a ridurre le emissioni di CO₂: i mezzi sono destinati soprattutto al Programma Edifici (promozione di misure per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO₂ degli edifici e del consumo di energia elettrica nel semestre invernale). Ogni anno vengono inoltre versati al massimo di 25 milioni al fondo per le tecnologie. Con i mezzi accumulati in tal modo, la Confederazione garantisce mutui a imprese che sviluppano impianti e procedure relative alle emissioni di gas serra, l'impiego di energie rinnovabili o l'uso parsimonioso di risorse naturali.

Sulla base della nuova legge sul clima e l'innovazione, sono previsti ulteriori sussidi: da un lato, tramite un programma di impulso verranno intensificate le misure di promozione nel settore degli edifici (max. 200 mio. all'anno per 10 anni) e, dall'altro, si prevede di promuovere le imprese che mettono a punto nuove tecnologie e processi volti a ridurre le loro emissioni di gas serra (max. 200 mio. all'anno per 6 anni). Queste misure di promozione sono finanziate con le risorse generali della Confederazione (e quindi non mediante la tassa sul CO₂).

Gli esperti propongono di finanziare tutti questi aiuti in ambito di politica climatica con la quota a destinazione vincolata della tassa sul CO₂, mantenendola al massimo a un terzo dei proventi totali, e di definire l'ordine di priorità delle diverse misure di promozione secondo la rispettiva efficacia. In questo modo, le uscite finora previste a carico del bilancio della Confederazione (fino a fr. 400 mio. all'anno) verrebbero meno. Se la riduzione dei sussidi dovesse compromettere il pieno raggiungimento degli obiettivi climatici, il gruppo di esperti raccomanda di ricorrere maggiormente allo strumento della tassa sul CO₂ con redistribuzione alla popolazione e all'economia. Per raggiungere gli obiettivi è eventualmente anche possibile emanare direttamente prescrizioni sulle emissioni e stabilire requisiti tecnici. Soprattutto nel settore degli edifici, i Cantoni dispongono di sufficienti competenze per compensare una riduzione dei mezzi di promozione della Confederazione.

Le «uscite dopo la misura» indicate nella tabella sottostante corrispondono a circa un terzo della tassa sul CO₂. I proventi complessivi della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili ammontano a 1,2 miliardi circa.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	719.0	771.0	775.0	762.0	748.0	635.0	635.0
Effetto di sgravio della misura	-	383.0	400.0	400.0	400.0	300.0	300.0
Uscite dopo la misura	719.0	388.0	375.0	362.0	348.0	335.0	335.0
<i>Sgravio in %</i>	<i>0.0%</i>	<i>49.7%</i>	<i>51.6%</i>	<i>52.5%</i>	<i>53.5%</i>	<i>47.2%</i>	<i>47.2%</i>

- Crediti: UFE/A236.0116/Programma Edifici, UFE/A236.0149/Programma di impulso per la sostituzione di impianti di riscaldamento e misure di efficienza energetica, UFE/A236.0147/Promozione di tecnologie di decarbonizzazione innovative, UFAM/A236.0127/Versamento al fondo per le tecnologie
- Settori di compiti: Economia nonché Ambiente e assetto del territorio
- Ripercussioni per i Cantoni: i mezzi della Confederazione destinati al Programma Edifici (e anche quelli del programma di impulso) sono erogati come contributi globali ai Cantoni per essere poi versati a privati e imprese. Nel 2023 sono stati messi a disposizione circa 630 milioni per il Programma Edifici: ai 410 milioni dei contributi globali della Confederazione si sono aggiunti 220 milioni dei Cantoni. È lasciato alla discrezione dei Cantoni stabilire in che modo una riduzione dei contributi per il Programma Edifici possa ripercuotersi sulla loro partecipazione finanziaria. I Cantoni possono decidere autonomamente se interrompere un programma, ridurre i fondi o aumentare la quota di mezzi destinati alla promozione. Hanno inoltre la possibilità di emanare prescrizioni nel settore degli edifici, ad esempio sulla base del «Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni» (MoPEC) della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia.

Una riduzione dei versamenti al fondo per le tecnologie o al programma di decarbonizzazione non avrebbe ripercussioni per i Cantoni.

Condizioni giuridiche

Per l'attuazione della misura occorre adeguare l'articolo 33a della legge del 21 dicembre 2011 sul CO₂ (RS 641.71), l'articolo 6 e 14 LOCl e l'articolo 52 LEne.

Motivazione

Il gruppo di esperti ritiene che ai fini del raggiungimento degli obiettivi climatici le tasse d'incentivazione (con redistribuzione alla popolazione e all'economia), le prescrizioni sulle emissioni e i requisiti minimi per gli impianti tecnici siano strumenti più efficaci rispetto alle misure di promozione. Il gruppo di esperti è generalmente scettico nei confronti di queste misure. Soprattutto per quanto riguarda il Programma Edifici, vanno ipotizzati importanti effetti di trascinamento, visti i forti incentivi già esistenti in ambito di tassa sul CO₂ applicata ai combustibili. A questi si aggiungono talvolta anche disposizioni cantonali (in particolare per i nuovi edifici) che accelerano le misure di risparmio energetico anche senza i mezzi di promozione. Un ridimensionamento o la soppressione del Programma Edifici non ridurrebbe nel complesso il ciclo di rinnovo degli stabili in misura rilevante per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Il gruppo di esperti è scettico anche riguardo all'efficacia della promozione dell'innovazione climatica in seno alle imprese (fondo per le tecnologie, programma di decarbonizzazione) a causa del rischio di effetti di trascinamento e distorsioni del mercato nonché del notevole dispendio a livello di esecuzione.

Il gruppo di esperti è contrario a un aumento della quota destinata alle misure di promozione della tassa sul CO₂, poiché andrebbe a scapito della redistribuzione alla popolazione e all'economia ed equivarrebbe di fatto a un aumento dell'imposta. Se con la riduzione dei sussidi non fosse più possibile raggiungere in misura soddisfacente gli obiettivi climatici, il gruppo di esperti raccomanda di ricorrere invece maggiormente allo strumento della tassa sul CO₂ con redistribuzione alla popolazione e all'economia, a prescrizioni sulle emissioni e a direttive tecniche.

1.1.4 Rinuncia ai contributi per la guida autonoma

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Grazie ai contributi della Confederazione per progetti pilota con veicoli a guida autonoma, dal 2026 sarà possibile acquisire esperienze nell'ambito della mobilità digitalizzata e conoscenze a scopi di ricerca e per la piazza finanziaria svizzera. Sono promossi progetti che forniscono informazioni sullo stato delle tecnologie o sull'impiego di veicoli e sistemi a guida autonoma.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare integralmente a questa misura di promozione.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Effetto di sgravio della misura	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: USTRA/A231.0437/Contributi per la promozione della guida automatizzata
- Settore di compiti: Trasporti
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

La misura di promozione si basa sul nuovo articolo 105a non ancora in vigore della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01). Dato che si tratta di disposizioni potestative, per la rinuncia alla misura non si rendono necessari adeguamenti legislativi, pur essendo raccomandati nell'ottica di uno sgravio duraturo del bilancio.

Motivazione

Per quanto concerne la promozione dell'innovazione, il gruppo di esperti ritiene che la Confederazione debba concentrarsi sulla ricerca fondamentale e applicata. Sulla base di considerazioni inerenti all'efficacia delle misure, il gruppo di esperti è scettico in merito alla concessione di un sostegno diretto alle imprese per l'introduzione di innovazioni sul mercato, dato il rischio di effetti di trascinamento e distorsioni del mercato; gli aiuti finanziari per imprese comportano inoltre un notevole dispendio a livello di esecuzione (per la verifica di progetti, il monitoraggio successivo del raggiungimento degli obiettivi e misure contro prese di profitto ingiustificate).

1.1.5 UFAM: rinuncia al sostegno di impianti pilota e di dimostrazione

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Oltre ai mezzi per la ricerca e lo sviluppo preventivati nelle spese di funzionamento (P 2024: 15,4 mio.), con la promozione delle tecnologie ambientali si intende incentivare l'introduzione sul mercato delle innovazioni messe a punto nell'ambito della ricerca.

Con l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l'economia circolare svizzera» sono state definite nuove misure di promozione, che includono aiuti finanziari per progetti d'informazione e consulenza in ambito di protezione ambientale, piattaforme per la gestione parsimoniosa delle risorse e il rafforzamento dell'economia circolare. Attualmente per queste misure non sono ancora previsti mezzi nella pianificazione finanziaria.

L'UFAM promuove inoltre progetti nel settore forestale: il piano d'azione Legno promuove ad esempio progetti che incentivano e sviluppano l'utilizzo del legno svizzero (art 34a e 34b legge forestale del 4.10.1991, LFo; RS 921.0).

Il gruppo di esperti propone di rinunciare integralmente a queste misure di promozione.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Effetto di sgravio della misura	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Crediti: UFAM/A236.0121/Tecnologie ambientali, UFAM/A231.0327/Foresta
- Settore di compiti: Ambiente e assetto del territorio
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

Queste misure di promozione si basano sull'articolo 49 capoverso 3 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) e sull'articolo 34a e 34b LFo. A questi si aggiungono gli articoli 48a, 49 e 49a LPAmb, introdotti e in parte integrati a seguito dell'iniziativa parlamentare 20.433. Dato che si tratta di disposizioni potestative, per la rinuncia alla misura non si rendono necessari adeguamenti legislativi, pur essendo raccomandati nell'ottica di uno sgravio duraturo del bilancio.

Motivazione

Per quanto concerne la promozione dell'innovazione, il gruppo di esperti ritiene che la Confederazione debba concentrarsi sulla ricerca fondamentale e applicata. Sulla base di considerazioni inerenti all'efficacia delle misure, il gruppo di esperti è scettico in merito alla concessione di un sostegno diretto alle imprese per l'introduzione di innovazioni sul mercato, dato il rischio di effetti di trascinamento e distorsioni del mercato; gli aiuti finanziari per imprese comportano inoltre un notevole dispendio a livello di esecuzione (per la verifica di progetti, il monitoraggio successivo del raggiungimento degli obiettivi e misure contro prese di profitto ingiustificate). Nel campo della ricerca applicata Innosuisse sostiene già progetti nel settore ambientale. La promozione dell'innovazione presso le imprese va quindi concentrata in tale contesto. Il gruppo di esperti è dell'avviso che la partecipazione delle imprese debba coprire sistematicamente almeno la metà dei costi computabili. Innosuisse dovrebbe inoltre avvalersi maggiormente delle competenze degli uffici specializzati.

1.2 Moderazione nell'ambito degli aiuti finanziari settoriali

1.2.1 Riduzione del 20 per cento degli aiuti finanziari a Svizzera Turismo

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione versa aiuti finanziari alla corporazione di diritto pubblico Svizzera Turismo che, in base alla pertinente legge federale del 21 dicembre 1955 (RS 935.21) e su mandato della Confederazione stessa, promuove la domanda di viaggi e vacanze in Svizzera (marketing di base per la Svizzera, attività di coordinamento e consulenza, sviluppo e attuazione di prodotti e iniziative, p. es. «Swisstainable»). Le attività di Svizzera Turismo sono finanziate per circa il 60 per cento dalla Confederazione.

Il gruppo di esperti propone di ridurre del 20 per cento gli aiuti finanziari.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	56.3	56.6	56.9	58.2	59.4	60.6	61.9
Effetto di sgravio della misura	11.3	11.3	11.4	11.6	11.9	12.1	12.4
Uscite dopo la misura	45.1	45.3	45.5	46.5	47.5	48.5	49.5
<i>Sgravio in %</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>

- Credito: SECO/A231.0192/Svizzera Turismo
- Settore di compiti: Economia
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna ripercussione diretta

Condizioni giuridiche

In applicazione dell'articolo 6 della legge federale concernente Svizzera Turismo, la Confederazione accorda a quest'ultima, nei limiti dei crediti autorizzati, aiuti finanziari annui di cui l'Assemblea federale definisce ogni quattro anni il quadro finanziario. Per ridurre gli aiuti finanziari a Svizzera Turismo non si rendono necessari adeguamenti legislativi.

Motivazione

Il gruppo di esperti ritiene che i sussidi settoriali destinati a Svizzera Turismo non siano giustificati. Svizzera Turismo dovrebbe infatti essere in grado di organizzare con maggiore autonomia e soprattutto di finanziare, laddove necessario, il coordinamento, la sua funzione aggregatrice su tutto il territorio e la presenza del settore sul mercato.

Il gruppo di esperti ritiene che le prestazioni di Svizzera Turismo abbiano una forte connotazione di politica regionale; oltre al settore del turismo urbano, infatti, sono soprattutto le regioni rurali e alpine a

usufruire delle sue attività. La perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri offrono altri strumenti più efficaci per sostenere finanziariamente queste regioni.

1.2.2 Riduzione dei mezzi di Innotour a 5 milioni

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Nel quadro della promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo, la Confederazione sostiene progetti volti a rafforzare la competitività di questo settore mediante innovazioni economiche, tecnologiche, sociali o ecologiche nonché mediante una maggiore collaborazione e uno sviluppo mirato delle conoscenze. Per attenuare gli effetti della pandemia di COVID-19 sul turismo, i mezzi destinati al settore sono stati aumentati di 5 milioni all'anno circa per il periodo 2023–2026. A tal fine è stato necessario adeguare la legge federale del 30 settembre 2011 che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo (RS 935.22) e aumentare temporaneamente il limite massimo degli aiuti finanziari fino al 70 per cento dei costi computabili.

Il gruppo di esperti propone di ridurre i mezzi a 5 milioni all'anno.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	12.1	7.6	7.7	7.9	8.1	8.2	8.4
Effetto di sgravio della misura	7.1	2.6	2.7	2.9	3.1	3.2	3.4
Uscite dopo la misura	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
<i>Sgravio in %</i>	<i>58.5%</i>	<i>34.1%</i>	<i>35.4%</i>	<i>36.7%</i>	<i>38.0%</i>	<i>39.3%</i>	<i>40.6%</i>

- Credito: SECO/A231.0194/Promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo
- Settore di compiti: Economia
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna ripercussione diretta

Condizioni giuridiche

L'aiuto finanziario si basa su una disposizione potestativa della legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo. Per l'attuazione della misura non si rendono pertanto necessari adeguamenti legislativi.

Motivazione

Come per il sostegno a Svizzera Turismo (v. pertinente misura) il gruppo di esperti è critico anche sulla promozione di progetti di Innotour. Reputa infatti che si favorisca ingiustificatamente un ramo del settore e che ciò comporti una distorsione del mercato. Il gruppo di esperti sostiene inoltre che il turismo svizzero abbia registrato una forte ripresa dopo la pandemia e ritiene che un ulteriore sostegno non sia fondato. Infine, gli esperti temono che il temporaneo aumento dei sussidi venga prorogato.

Il gruppo di esperti ritiene che anche gli aiuti finanziari destinati ai progetti Innotour siano mossi da interessi di politica regionale, in maniera ancor più evidente rispetto a Svizzera Turismo, e sostiene che si sovrappongano agli strumenti previsti dalla perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni.

1.2.3 Rinuncia ad aiuti alla produzione animale

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

In applicazione della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1), la Confederazione finanzia provvedimenti volti a sostenere i prezzi della carne e delle uova nonché a valorizzare la lana di pecora indigena. I beneficiari degli aiuti finanziari sono gli addetti alla valorizzazione della carne, i centri di imballaggio delle uova e gli addetti alla valorizzazione della lana di pecora indigena.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare integralmente a questi aiuti.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
Effetto di sgravio della misura	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Crediti: UFAG/A231.0231/Aiuti produzione animale
- Settore di compiti: Agricoltura e alimentazione
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

I sussidi si basano su disposizioni potestative previste dagli articoli 50–52 LAgr. Sebbene la misura possa essere attuata senza modifiche di legge, il gruppo di esperti raccomanda di abrogare tali disposizioni.

Motivazione

Il gruppo di esperti è molto critico sull'efficacia dei provvedimenti di sostegno diretti, in quanto comportano distorsioni di mercato. Infine, sono dell'avviso che a beneficiare in modo significativo dei mezzi erogati non sia tanto l'agricoltura quanto il settore della trasformazione dei prodotti.

1.2.4 Riduzione del 15 per cento della promozione della qualità e dello smercio

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione sostiene lo smercio di prodotti agricoli e iniziative legate all'esportazione mediante diversi contributi di promozione destinati a organizzazioni ed enti della filiera alimentare.

La maggioranza del gruppo di esperti propone di ridurre del 15 per cento i contributi di promozione della qualità e dello smercio. I mezzi restanti vanno impiegati maggiormente per beni che non godono di protezione doganale, quali ad esempio formaggio e vino. Una minoranza tra gli esperti propone di applicare solo una riduzione del 10 per cento.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	69.3	69.8	69.8	69.6	69.6	69.5	69.4
Effetto di sgravio della misura	10.4	10.5	10.5	10.4	10.4	10.4	10.4
Uscite dopo la misura	58.9	59.3	59.3	59.2	59.1	59.1	59.0
<i>Sgravio in %</i>	<i>15.0%</i>	<i>15.0%</i>	<i>15.0%</i>	<i>15.0%</i>	<i>15.0%</i>	<i>15.0%</i>	<i>15.0%</i>

- Credito: UFAG/A231.0229/Promozione della qualità e dello smercio
- Settore di compiti: Agricoltura e alimentazione
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

I sussidi si basano su disposizioni potestative previste dagli articoli 11 e 12 LAgr. Questa misura può quindi essere attuata senza alcuna modifica di legge.

Motivazione

La maggioranza del gruppo di esperti ritiene che le misure di promozione dello smercio della Confederazione (p. es. aiuti alla produzione animale) equivalgano a un sussidio specifico del mercato e di determinati prodotti. Si tratta in buona parte di un sussidio destinato non solo all'agricoltura, bensì anche all'industria della trasformazione e al commercio. Vi è inoltre un rischio di conflitto con obiettivi perseguiti in altri ambiti, soprattutto in quello della politica climatica. Infine, gran parte dei prodotti gode già di protezione doganale; la riduzione dovrebbe quindi essere applicata soprattutto a questi ultimi.

1.2.5 Aumento della vendita all'asta di contingenti d'importazione

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Conformemente all'articolo 48 LAgr, la Confederazione mette all'asta il 50 per cento circa dei contingenti doganali d'importazione per il bestiame da macello e la carne. La parte restante è attribuita al settore della carne sulla base di diversi criteri di ripartizione.

Il gruppo di esperti raccomanda di aumentare al massimo la quota dei contingenti messi all'asta per la carne e, tenendo conto degli oneri amministrativi, per gli altri prodotti. Le potenziali entrate supplementari dai settori del bestiame da macello e della carne ammontano a 80 milioni all'anno. Tuttavia, nel corso delle deliberazioni sulla revisione totale della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), il Consiglio nazionale ha previsto un adeguamento legislativo proponendo di trattare in futuro i proventi della vendita all'asta di contingenti come dazi all'importazione e di restituirli in determinate circostanze. Ciò comporterebbe una diminuzione significativa delle entrate dalla vendita all'asta di contingenti.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Entrate secondo le prospettive a medio termine	227.5	227.5	227.5	227.5	227.5	227.5	227.5
Effetto di sgravio della misura	-	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
Entrate dopo la misura	227.5	307.5	307.5	307.5	307.5	307.5	307.5
<i>Variatione in %</i>	<i>0.0%</i>	<i>35.2%</i>	<i>35.2%</i>	<i>35.2%</i>	<i>35.2%</i>	<i>35.2%</i>	<i>35.2%</i>

- Voce di entrata: UFAG/E120.0103/Entrate dalla vendita all'asta di contingenti
- Settore di compiti: Agricoltura e alimentazione
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

Per aumentare i contingenti doganali è necessario un adeguamento dell'articolo 48 LAgr.

Motivazione

Il contingentamento (o limitazione quantitativa) sulle importazioni è una misura volta a tutelare i produttori nazionali dalla concorrenza estera (più conveniente). Con una quota dedicata del contingente d'importazione, l'importatore ha la possibilità di acquistare all'estero una quantità limitata di prodotti a prezzi più economici. Tramite la vendita all'asta, la Confederazione percepisce parte delle rendite da contingentamento, mentre per i contingenti non messi all'asta tali rendite rimangono interamente al settore.

Il gruppo di esperti ritiene che l'attribuzione di contingenti senza vendita all'asta costituisca un sussidio dissimulato al settore della carne, di cui l'agricoltura beneficia solo in misura limitata sotto forma di prezzi più stabili. Il settore della carne è già comunque fortemente privilegiato dalla protezione doganale e dalla concessione di altri sussidi diretti. Le entrate supplementari che deriverebbero dall'aumento della quota di contingenti doganali messi all'asta consentirebbero di allentare la pressione sulla necessità di correzione delle uscite per il settore dell'agricoltura.

Un ulteriore incremento della vendita all'asta di contingenti è ipotizzabile anche per altri prodotti (patate, uova, ecc.), sebbene con un potenziale nettamente inferiore rispetto al settore della carne. Un'estensione della presente misura dovrebbe pertanto essere valutata anche in considerazione degli oneri amministrativi supplementari. Queste misure andrebbero perseguite indipendentemente dalle attuali deliberazioni sulla LD. A meno che non si decida per una restituzione integrale delle entrate dalle vendite all'asta di contingenti, permane un certo potenziale di risparmio.

1.2.6 Rinuncia a contributi di eliminazione

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione contribuisce ai costi correlati all'obbligo di eliminare i sottoprodotti di origine animale. Si tratta di un sussidio introdotto in relazione al divieto di somministrare farine animali e con lo scopo di coprire le spese associate a tale divieto. I beneficiari dei contributi sono i macelli come pure le aziende che hanno registrato nascite di bovini, ovini e caprini.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare integralmente ai contributi di eliminazione.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	47.6	48.1	48.5	49.0	49.5	50.0	50.5
Effetto di sgravio della misura	47.6	48.1	48.5	49.0	49.5	50.0	50.5
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: UFAG/A231.0227/Contributi di eliminazione
- Settore di compiti: Sanità
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

I contributi si basano sulla legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40, art. 45a) e sull'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407). Sebbene la disposizione contenuta nella LFE sia di carattere potestativo, il gruppo di esperti raccomanda di adeguarla.

Motivazione

Attualmente sono in corso tentativi tesi a revocare il divieto di somministrare farine animali agli animali da reddito introdotto a gennaio 2001 per contrastare l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE, «mucca pazza»). Il gruppo di esperti riconosce l'utilità dell'aiuto finanziario in esame quale soluzione temporanea a circostanze particolari. Nel frattempo i produttori hanno avuto il tempo di adeguare le loro condizioni di produzione. Inoltre, sulla base di nuove scoperte scientifiche, anche l'UE ha riammesso i foraggi con alcune proteine animali a partire dal 2021. Il gruppo di esperti è quindi scettico sul mantenimento dei contributi di eliminazione, in quanto non hanno più ragione d'essere.

La registrazione nella banca dati sul traffico di animali è prescritta dalla legge (art. 14 LFE). Pertanto, il gruppo di esperti non ravvisa alcun motivo per compensare finanziariamente l'osservanza di tale obbligo. Nel complesso gli esperti ritengono che i contributi di eliminazione siano sussidi settoriali. Si tratta quindi di uscite che provocano distorsioni di mercato. Per attuare la presente misura occorre ancora chiarire la necessità di continuare a rilevare dati in questo ambito.

1.2.7 Rinuncia al promovimento del traffico merci

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Attualmente la Confederazione promuove in due modi il traffico merci su rotaia in Svizzera, versando, da un lato, indennità e contributi d'esercizio per il traffico merci transalpino nel quadro della politica di trasferimento e, dall'altro, partecipando alle ordinazioni dei Cantoni nel settore del trasporto di merci per ferrovia. La Confederazione concede inoltre mezzi finanziari per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti destinati al traffico merci nonché contributi d'investimento per innovazioni tecniche in suddetto settore.

A gennaio 2024 il Consiglio federale ha deciso di potenziare il traffico merci ferroviario e la navigazione mercantile. Durante un periodo transitorio verrà inoltre sostenuto finanziariamente il traffico a carro completo isolato (TCCI). Il messaggio del Consiglio federale prevede le seguenti uscite:

- contributi d'investimento per l'accoppiamento automatico digitale (DAC): 30 milioni all'anno (2027–2032);
- contributi d'investimento e indennità per l'ammodernamento e il mantenimento del TCCI: 65 milioni all'anno (2026–2029);
- contributi per gli impianti di trasbordo e di carico: 50 milioni all'anno (illimitato);
- aumento della partecipazione della Confederazione all'ordinazione di offerte effettuate dai Cantoni per il trasporto di merci: tra circa 6 e 10 milioni all'anno (2026–2029).

Secondo il messaggio, le uscite supplementari saranno compensate integralmente mediante il conferimento dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) nel Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (FIF) e la soppressione del rimborso forfettario della TTPCP per tragitti nel traffico combinato.

Il gruppo di esperti raccomanda di rinunciare a questa misura di promozione aggiuntiva e pertanto di impiegare i mezzi disponibili per sgravare il bilancio invece di conferirli al FIF.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	130.9	130.9	146.9	146.4	147.9	149.3	150.8
Effetto di sgravio della misura	130.9	130.9	146.9	146.4	147.9	149.3	150.8
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Crediti: UFT/A231.0453/Contributi trasbordo e carico traffico merci su rotaia, UFT/A231.0454/Indennità per il traffico a carro completo isolato, UFT/A236.0150/Contributi d'investimento per il traffico a carro completo isolato, UFT/A236.0151/Accoppiamento automatico digitale traffico merci su rotaia, UFT/A231.0293/Trasporto di merci per ferrovia sull'intero territorio
- Settore di compiti: Trasporti
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna ripercussione diretta

Condizioni giuridiche

Poiché il progetto è in fase di deliberazione parlamentare, non vi è ancora una base legale da adeguare. Il gruppo di esperti raccomanda al Parlamento di non entrare in materia sul progetto. Suggerisce inoltre al Consiglio federale di proporre al Parlamento di rinunciare al progetto nel quadro dell'attuazione delle misure di sgravio.

Motivazione

Il gruppo di esperti è scettico riguardo al progetto sul traffico merci. Negli ultimi 10 anni FFS Cargo non è riuscita in particolare a limitare il TCCI alla quota gestibile in modo economicamente autonomo, come previsto nei suoi obiettivi strategici. Nel periodo 2016–2020 la società ha accumulato (al netto delle

rettifiche di valore) deficit pari a 84 milioni, per una media annua di 17 milioni; includendo la svalutazione del 2017 (-189 mio.), la perdita totale ammonta addirittura a 273 milioni (quasi 55 mio. all'anno). Per evitare questo necessario adeguamento strutturale, la politica ha deciso di ricorrere a ingenti sussidi.

Il gruppo di esperti ritiene che gli abbondanti sussidi al settore del traffico merci per ferrovia siano difficilmente giustificabili, non solo sotto il profilo economico, ma anche dal punto di vista della politica climatica. Occorre pertanto mantenere l'attuale regola secondo cui lo sviluppo del traffico merci ferroviario deve poter essere gestito in modo economicamente autonomo dalle FFS o altri operatori del settore. In tal caso il traffico merci ferroviario continuerebbe comunque a essere agevolato finanziariamente, dato che l'infrastruttura viene messa a disposizione dall'ente pubblico senza essere cofinanziata dalle imprese del settore.

I sussidi per l'esercizio, gli investimenti e lo sviluppo delle tecnologie rappresentano per questo ramo del settore un vantaggio finanziario difficilmente giustificabile che non potrà essere rimosso facilmente in futuro. I contributi finanziari sembrano essere del tutto sproporzionati rispetto al loro impatto sulla riduzione di emissioni di CO₂. Gli esperti sostengono che la rete stradale sia in grado di assorbire il volume supplementare di traffico merci, considerato che per le singole modalità di trasporto sono contemplabili anche delle deroghe al divieto di circolazione notturna.

1.2.8 Rinuncia alla promozione del traffico transfrontaliero di viaggiatori su ferrovia

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Sulla base dell'articolo 37a della legge del 23 dicembre 2011 sul CO₂ (RS 641.71), riveduta di recente dal Parlamento, la Confederazione può destinare i proventi della vendita all'asta di diritti di emissione per aerei a provvedimenti di promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori (incl. i treni notturni). A seguito della revisione della legge sul CO₂, il Parlamento ha approvato un credito d'impegno di 30 milioni all'anno per un periodo di tempo limitato fino al 2030. Attualmente i proventi della vendita all'asta confluiscono nel bilancio della Confederazione.

Il gruppo di esperti consiglia di rinunciare a questa misura di promozione.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	-	-
Effetto di sgravio della misura	29.6	29.6	29.6	29.6	29.6	-	-
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>		

- Credito: UFT/A231.0445/Trasporto ferroviario transfrontaliero di passeggeri
- Settore di compiti: Trasporti
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

Poiché i provvedimenti di promozione previsti dalla (riveduta) legge sul CO₂ si basano su una disposizione potestativa, per l'attuazione della misura proposta non si rendono necessari adeguamenti legislativi. Il gruppo di esperti raccomanda tuttavia di abrogare l'articolo (alla prossima occasione), soprattutto anche per revocare la destinazione vincolata dei proventi della vendita all'asta.

Motivazione

Il gruppo di esperti sostiene che l'impiego dei proventi della vendita all'asta di certificati di emissione non debba essere vincolato a provvedimenti di promozione. Gli esperti dubitano inoltre che utilizzare tali risorse per il trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori contribuisca in maniera rilevante al

raggiungimento degli obiettivi climatici e non ravvisa alcun motivo per cui, oltre a mettere a disposizione l'infrastruttura, la Confederazione debba incentivare il traffico ferroviario internazionale. Si ipotizzano inoltre importanti effetti di trascinamento nel traffico ferroviario internazionale e vi è il timore che il sussidio temporaneo diventi in futuro permanente.

1.2.9 Rinuncia alla promozione di sistemi di propulsione alternativa per autobus e battelli

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

È previsto che dal 2025 la Confederazione sostenga finanziariamente l'acquisto di veicoli a propulsione elettrica e la conversione di battelli di imprese concessionarie che operano nel trasporto di viaggiatori. L'incentivo è stato integrato nella legge sul CO₂ (art. 41a) con la recente revisione ed è stato limitato a 47 milioni all'anno fino al 2030.

Il gruppo di esperti consiglia di rinunciare a questa misura di promozione.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	-	-
Effetto di sgravio della misura	46.3	46.3	46.3	46.3	46.3	-	-
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>		

- Credito: UFT/A236.0145/Sistemi di trazione alternativi per autobus e navi
- Settore di compiti: Trasporti
- Ripercussioni per i Cantoni: sgravio (proporzionale), dato che le spese conseguenti alla conversione sarebbero sopravvenute eventualmente per la concessione d'indennità di altro genere (p. es. per il traffico regionale viaggiatori).

Condizioni giuridiche

Sebbene l'articolo 41a della (riveduta) legge sul CO₂ conceda un certo margine di manovra con la definizione di un importo massimo per i contributi di promozione, il gruppo di esperti ne propone l'abrogazione.

Motivazione

Nel messaggio del 16 settembre 2022 concernente la revisione della legge sul CO₂ per il periodo successivo al 2024, dal 2026 il Consiglio federale aveva previsto di finanziare le misure di promozione temporanee per il cambio di propulsione dei veicoli abolendo la restituzione dell'imposta sugli oli minerali alle imprese di trasporto concessionarie. In seguito il Parlamento ha però deciso di applicare il provvedimento proposto solo al traffico locale. Al di fuori di questo contesto la restituzione è stata posticipata al 2030, mentre le misure di promozione sono state mantenute dal 2025.

Il gruppo di esperti ritiene che abolire la restituzione dell'imposta sugli oli minerali sia l'incentivo più efficace per il cambio del sistema di propulsione (e consentirebbe di eliminare un falso incentivo nella politica climatica). Gli esperti mettono in discussione l'efficacia di un'ulteriore promozione in termini di politica climatica in un settore già ampiamente sovvenzionato.

Inoltre, si raccomanda una rapida abolizione della restituzione dell'imposta quale possibile misura sul fronte delle entrate (cfr. cap. 6 del rapporto).

1.2.10 Rinuncia al contributo per l'offerta della SSR destinata all'estero

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione conclude periodicamente con la SSR una convenzione sulle prestazioni concernente l'offerta editoriale destinata all'estero (art. 28 cpv. 1 legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione, LRTV; RS 784.40). La prossima convenzione riguarderà il periodo 2025–2026. La Confederazione versa contributi alla SSR per le piattaforme Internet swissinfo.ch e tvsvizzera.it, nonché per i programmi internazionali TV5Monde e 3Sat. Questi canali servono a rafforzare il legame degli Svizzeri all'estero con il proprio Paese d'origine, e a promuovere la presenza della Svizzera e la comprensione per le sue aspirazioni all'estero. Conformemente all'articolo 28 capoverso 3 LRTV, la Confederazione si assume almeno la metà dei costi delle prestazioni.

Il gruppo di esperti raccomanda di rinunciare integralmente a questa misura di promozione e di sospendere al contempo l'offerta della SSR all'estero.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	18.6	18.8	19.0	19.2	19.4	19.5	19.7
Effetto di sgravio della misura	-	18.8	19.0	19.2	19.4	19.5	19.7
Uscite dopo la misura	18.6	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- Credito: UFCOM/A231.0311/Contributo per l'offerta SSR destinata all'estero
- Settore di compiti: Relazioni con l'estero
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

L'incentivo si basa sull'articolo 28 LRTV. La misura proposta prevede l'abrogazione di questo articolo. Per TV5 esiste inoltre un accordo internazionale.

Motivazione

Il gruppo di esperti ritiene che l'attuale offerta informativa sulla Svizzera destinata all'estero, diffusa dal Paese tramite i diversi canali mediatici, sia molto esaustiva. Essi non ravvisano pertanto la necessità di mantenere l'offerta della SSR all'estero né di mantenere il sussidio federale.

1.2.11 Rinuncia al sostegno indiretto alla stampa

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione sostiene la distribuzione regolare di determinati giornali e periodici da parte de La Posta Svizzera con contributi definiti per legge. I beneficiari sono gli editori di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (30 mio. all'anno) nonché gli editori di giornali e periodici di organizzazioni senza scopo di lucro della stampa associativa e delle fondazioni (20 mio.).

Il gruppo di esperti propone di rinunciare integralmente a questa misura di promozione.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Effetto di sgravio della misura	-	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Uscite dopo la misura	50.0	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- Credito: UFCOM/A231.0318/Riduzione per la distribuzione di giornali e periodici
- Settore di compiti: Cultura e tempo libero
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

L'attuazione della misura richiede un adeguamento della legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO; RS 783.0; art. 16).

Motivazione

Il gruppo di esperti è critico sull'efficacia di questo sussidio per differenti motivi: in primo luogo comporta distorsioni di mercato, dato che i diversi media non vengono trattati allo stesso modo. A essere sostenuta finanziariamente è ad esempio solo la distribuzione regolare, ma non la modalità diffusa del recapito matutino. Inoltre, l'aiuto viene concesso solo se la distribuzione viene effettuata da La Posta Svizzera. Il sostegno indiretto alla stampa comporta infine un notevole rischio di effetti di trascinamento. È quindi lecito chiedersi se questo sussidio permetta ancora di raggiungere il dichiarato obiettivo politico democratico di promuovere la pluralità delle opinioni.

Il gruppo di esperti riconosce l'importanza di promuovere il dialogo democratico, ma ritiene che si tratti di un mandato formativo della scuola dell'obbligo, rientrando ad esempio nell'educazione civica. Non è chiaro quale sia l'effetto di un sostegno indiretto alla stampa, dato che la comunicazione politica non si limita ai canali di stampa tradizionali. La crescente importanza dei media elettronici accentua questa problematica.

Il 20 novembre 2023 la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale ha posto in consultazione una proposta per il potenziamento del sostegno indiretto alla stampa (attuazione Iv. Pa. 22.423). L'impatto finanziario corrisponderebbe a un aumento di 55 milioni per 7 anni. Il gruppo di esperti raccomanda al Consiglio federale di bocciare questo progetto.

1.3 Miglioramento del rapporto costi-benefici per le uscite relative all'infrastruttura e per investimenti

1.3.1 FIF: riduzione dei conferimenti

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La costruzione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria sono finanziate tramite il FIF: il Fondo viene alimentato attraverso entrate a destinazione vincolata della Confederazione (quota TTPCP, uno per mille dell'IVA, quota dell'imposta sugli oli minerali, quota dell'imposta federale diretta), conferimenti dal bilancio generale della Confederazione e una quota cantonale. I conferimenti dal bilancio generale della Confederazione sono sanciti dalla Costituzione (Cost.; RS 101); tra le entrate a destinazione vincolata soltanto la quota TTPCP prevede flessibilità in merito al conferimento: «al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante» (art. 87a cpv. 2 lett. a Cost.). Il FIF non può indebitarsi.

Il gruppo di esperti propone di ridurre nella misura di 200 milioni di franchi il conferimento annuale dalla TTPCP. La riduzione, che deve essere a lungo termine, corrisponde al 10 per cento delle uscite del FIF per gli ampliamenti previsti nel 2028 e 2029. Tale va principalmente a discapito degli ampliamenti e deve essere attuata tramite una ridefinizione delle priorità dei progetti (principio secondo cui il mantenimento della qualità delle infrastrutture prevale sull'ampliamento). Per una parziale attuazione delle misure mediante risparmi sull'esercizio e sulla manutenzione occorrerebbe convenire misure concrete di risparmio con i gestori delle infrastrutture. Il mantenimento della qualità dell'infrastruttura ferroviaria non deve, tuttavia, essere compromesso.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	5'212.0	5'448.0	5'524.0	5'763.0	5'935.0	5'590.0	5'394.0
Effetto di sgravio della misura	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Uscite dopo la misura	5'012.0	5'248.0	5'324.0	5'563.0	5'735.0	5'390.0	5'194.0
<i>Sgravio in %</i>	3.8%	3.7%	3.6%	3.5%	3.4%	3.6%	3.7%

- Credito: UFT/A236.0110/Conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria
- Settore di compiti: Trasporti
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna ripercussione diretta

Condizioni giuridiche

Poiché la riduzione proposta è inferiore al conferimento derivante dalla quota TTPCP (ca. fr. 1 mia.), questa misura non richiede alcun tipo di adeguamento. Soltanto riduzioni più consistenti richiederebbero una modifica costituzionale (art. 87a Cost.). Per assicurare la riduzione, il gruppo di esperti raccomanda di sancirla all'articolo 19 della legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.81). A tal proposito sarà necessario chiarire il rapporto con la riserva minima legale del Fondo (fr. 300 mio.) che presumibilmente sarà introdotta con la nuova legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31).

L'articolo 4 della legge del 21 giugno 2013 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (LFIF; RS 742.140), secondo cui l'esercizio e il mantenimento della qualità hanno la precedenza sull'ampliamento, rimane invariato.

Motivazione

Gli investimenti dal FIF a favore di progetti di ampliamento sono al centro delle misure di riduzione proposte. Nei prossimi anni, secondo le simulazioni del FIF, sono previste uscite che spaziano tra 1,5 e 2 miliardi di franchi. Circa il 45 per cento dei mezzi è già impegnato.

La riduzione dei volumi di ampliamento e il rispettivo rallentamento della velocità presuppongono una rivalutazione globale dei progetti non ancora avviati in relazione ai costi e ai benefici. Poiché una parte dei progetti deve essere accantonata, si impone un nuovo esame dell'economicità dei progetti non ancora avviati affinché si possano eventualmente ridefinire le priorità in base ai nuovi risultati. La riduzione non può toccare i progetti già avviati. Oltre ai progetti di ampliamento di grande entità, nella definizione delle priorità occorre considerare anche quelli di media entità.

Per il gruppo di esperti sono due i motivi a favore di una riduzione del volume degli investimenti per gli ampliamenti dell'infrastruttura ferroviaria. Da un lato, gli esperti interpretano la volontà politica di potenziare la capacità difensiva dell'Esercito svizzero quale nuova priorità a medio termine per quanto concerne gli investimenti della Confederazione. In termini di politica finanziaria, questa definizione delle priorità dovrebbe, di conseguenza, comportare riduzioni in altri settori. Ciò dovrebbe riguardare anche i settori di investimento separati nei finanziamenti di fondi.

Dall'altro, il gruppo di esperti ritiene che i progetti di ampliamento nel settore del traffico ferroviario siano in generale troppo generosi. Tali progetti sono principalmente di interesse di politica regionale e non sempre giustificati dal punto di vista del rapporto costi-benefici. Gli esperti sono del parere che gli oneri a lungo termine derivanti dall'esercizio e dalla manutenzione non vengano considerati a sufficienza in alcuni dei progetti di ampliamento approvati e che siffatta situazione comprometta quindi i finanziamenti pubblici sostenibili nel settore del traffico ferroviario. L'ex CEO delle FFS, Benedikt Weibel, e l'attuale CEO di Schweizerische Südostbahn AG, Thomas Küchler, ad esempio, hanno richiamato l'attenzione su questi pericoli nel quadro delle interviste rilasciate alla NZZ (cfr. NZZ del 26.7.2022 e dell'8.3.2024). In tale contesto, il gruppo di esperti propone di sfruttare questa riduzione per verificare il rapporto costi-benefici dei progetti di ampliamento non avviati e di ridefinire le priorità.

Si potrebbe inoltre esaminare la possibilità di ridurre il conferimento dei Cantoni al FIF al fine di sgravarli. Tale opzione può essere discussa con questi ultimi. In questo caso, tuttavia, anche la Confederazione dovrebbe sgravare se stessa in modo duraturo mediante una riduzione legale dei propri conferimenti.

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) sta attualmente riesaminando il piano di attuazione dei progetti di ampliamento e aggiornando la pianificazione finanziaria a lungo termine del FIF. Secondo una prima stima si presume che a partire dal 2028 sia necessario ridefinire le priorità nella misura di 500 milioni di franchi, al fine di attuare la proposta del gruppo di esperti di ridurre il conferimento al Fondo.

1.3.2 FOSTRA: riduzione dei conferimenti

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) finanzia le uscite della Confederazione nel settore delle strade nazionali nonché i contributi a progetti di viabilità di città e agglomerati. Il FOSTRA è alimentato da entrate a destinazione vincolata (supplemento fiscale sugli oli minerali, imposta sugli autoveicoli, tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali, sanzione per la mancata riduzione di CO₂ dei veicoli a motore leggeri, ricavi di gestione strade nazionali / ricavi da mezzi di terzi, contributi compensativi dei Cantoni per tratti NEB pari a fr. 60 mio.). Il FOSTRA non può indebitarsi.

Il gruppo di esperti propone di ridurre il conferimento al FOSTRA: la riduzione va esclusivamente a discapito dei nuovi investimenti (progetti di potenziamento ed eliminazione dei problemi di capacità, completamento della rete e contributi destinati ai programmi d'agglomerato di Cantoni e Comuni). I mezzi previsti a tal fine vanno ridotti del 10 per cento; per i nuovi investimenti occorre ridefinire le priorità dei progetti non ancora avviati. La riduzione non deve interessare l'esercizio, la manutenzione e gli investimenti di rinnovo (principio secondo cui il mantenimento della qualità delle infrastrutture prevale sull'ampliamento).

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	2'820.1	2'984.1	2'909.2	2'990.8	3'362.0	3'372.5	3'570.6
Effetto di sgravio della misura	-	117.1	90.2	85.1	96.3	88.7	87.0
Uscite dopo la misura	2'820.1	2'867.0	2'819.0	2'905.7	3'265.7	3'283.8	3'483.6
<i>Sgravio in %</i>	<i>0.0%</i>	<i>3.9%</i>	<i>3.1%</i>	<i>2.8%</i>	<i>2.9%</i>	<i>2.6%</i>	<i>2.4%</i>

- Credito: USTRA/A250.0101/Conferimento al FOSTRA
- Settore di compiti: Trasporti
- Ripercussioni per i Cantoni: la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali è un chiaro compito federale. Per i Cantoni le ripercussioni di una riduzione riguardano unicamente i programmi d'agglomerato (finanziamento congiunto).

Condizioni giuridiche

La destinazione vincolata di diversi prodotti destinati al FOSTRA è disciplinata all'articolo 86 Cost. Le disposizioni lasciano un certo margine di manovra soltanto per quanto concerne il prodotto dell'imposta sugli oli minerali (senza supplemento fiscale): secondo l'articolo 86 capoverso 2 lettera f a tale fondo è assegnato, «di norma, il 10 per cento del prodotto netto». Al fine di eliminare il deficit nel bilancio generale si fa già a meno del conferimento derivante da questa quota dell'imposta sugli oli minerali. Un'ulteriore riduzione dei conferimenti al Fondo richiede quindi una modifica dell'articolo 86 Cost.: la modifica può, ad esempio, flessibilizzare le destinazioni vincolate degli altri prodotti (ad es. con la formulazione «massimo»).

Motivazione

La creazione del FOSTRA ha consentito di separare la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali dal bilancio generale della Confederazione. Le rigide destinazioni vincolate della Costituzione hanno

limitato il margine di manovra politico-finanziario per gli ulteriori compiti di competenza della Confederazione ed escluso il settore delle strade nazionali dalla definizione generale delle priorità.

Alla luce della volontà politica di fissare una nuova priorità di investimento aumentando gli investimenti per l'armamento, il gruppo di esperti ritiene che nella definizione delle priorità degli investimenti totali della Confederazione sia necessario integrare anche i nuovi investimenti nel settore delle strade nazionali.

I nuovi investimenti del FOSTRA sono al centro della proposta di riduzione. Ciò richiede una ridefinizione delle priorità del portafoglio («Programma di sviluppo strategico»). Stando alle informazioni fornite dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) il programma comprende al momento circa 600 progetti. Secondo il gruppo di lavoro sarebbe senz'altro possibile estendere temporalmente una parte di questi progetti, anche perché il Parlamento ha ampliato in maniera considerevole, per motivi di politica regionale, il programma rispetto al progetto del Consiglio federale. Gli esperti ritengono che occorre, eventualmente, valutare la possibilità di rinunciare a singoli progetti di ampliamento. Nella definizione delle priorità è tuttavia necessario prestare attenzione a non dividere i progetti in determinate fasi (manutenzione e ampliamento), in modo da poter continuare a sfruttare le sinergie. I progetti già in fase di costruzione devono essere esclusi dalla definizione delle priorità.

Per quanto riguarda i programmi d'agglomerato si aggiunge il fatto che i residui di credito del passato indicano una discrepanza tra quanto auspicato e quanto realizzato: i progetti raggiungono la fase di attuazione meno rapidamente di quanto desiderato dai Cantoni e regolarmente si registrano ritardi. Il gruppo di esperti intravede a tal proposito margine di manovra nella pianificazione finanziaria del FOSTRA.

L'USTRA richiama l'attenzione sul fatto che, verso la fine degli anni 2020, la disponibilità del FOSTRA tende (anche senza la misura proposta) verso lo zero e sottolinea diversi fattori di insicurezza. A questo proposito, il gruppo di esperti ricorda tuttavia la competenza conferita dal Parlamento al Consiglio federale di aumentare il supplemento fiscale sugli oli minerali in caso di necessità.

1.3.3 Riduzione del 10 per cento dei contributi generali a favore delle strade

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Secondo l'articolo 4 della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2), almeno il 27 per cento dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata al netto di un contributo compensativo per i tratti NEB viene assegnato ai Cantoni per il finanziamento di compiti legati al settore stradale. Di questa quota, il 98 per cento è versato a tutti i Cantoni, mentre il restante 2 per cento ai Cantoni privi di strade nazionali.

Il gruppo di esperti raccomanda di ridurre questi mezzi del 10 per cento.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	302.6	292.8	283.2	283.2	283.2	283.2	283.2
Effetto di sgravio della misura	-	29.3	28.3	28.3	28.3	28.3	28.3
Uscite dopo la misura	302.6	263.5	254.9	254.9	254.9	254.9	254.9
<i>Sgravio in %</i>	<i>0.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>

- Crediti: USTRA/A230.0108/Contributi generali a favore delle strade e USTRA/A230.0109/Cantoni privi di strade nazionali
- Settore di compiti: Trasporti
- Ripercussioni per i Cantoni: i contributi federali costituiscono circa il 10 per cento delle uscite dei Cantoni nel settore stradale. La riduzione comporta una contrazione dei mezzi a loro disposizione pari a circa l'1 per cento. Di conseguenza, i Cantoni sono tenuti a definire le priorità o a estendere temporalmente i loro progetti.

Condizioni giuridiche

La misura presuppone una modifica della LUMin.

Motivazione

Il gruppo di esperti ritiene che una riduzione del volume di investimento nell'ambito del traffico stradale a favore di uscite più elevate per la difesa non debba soltanto andare a carico della costruzione delle strade nazionali (v. misura FOSTRA: riduzione dei conferimenti). Affinché la riduzione nel settore stradale sia equilibrata, gli esperti raccomandano inoltre di ridurre i contributi generali a favore delle strade destinati ai Cantoni. L'entità del carico per i Cantoni risulta giustificabile e compensabile senza grossi problemi attraverso la definizione di un ordine di priorità.

Il gruppo di esperti considera generalmente problematica la destinazione vincolata dei mezzi della Confederazione per compiti di esclusiva competenza dei Cantoni, poiché questi ultimi dispongono di proprie entrate (spesso a destinazione vincolata) derivanti dalle tasse sul traffico. In particolare è problematica anche la possibilità di accordare «ai Cantoni finanziariamente o demograficamente deboli [...] sussidi aggiuntivi» (art. 34 cpv. 2 LUMin). La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) ha separato gli obiettivi di perequazione dai trasferimenti specifici per i compiti. I Cantoni finanziariamente e/o strutturalmente deboli ricevono già mezzi dalla perequazione delle risorse e dalla compensazione degli oneri.

1.3.4 Riduzione del 10 per cento dei contributi a favore delle strade principali

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Sulla base della LUMin la Confederazione partecipa ai costi cantonali per le strade principali e utilizza a tal fine i mezzi provenienti dal finanziamento speciale per il traffico stradale. Tali fondi sono calcolati in base alla lunghezza delle strade, al volume di traffico e alla topografia. I Cantoni ricevono mezzi aggiuntivi per le regioni di montagna e quelle periferiche.

Il gruppo di esperti raccomanda di ridurre le relative uscite del 10 per cento.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	174.0	174.0	175.7	175.7	175.7	175.7	175.7
Effetto di sgravio della misura	17.4	17.4	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6
Uscite dopo la misura	156.6	156.6	158.2	158.2	158.2	158.2	158.2
<i>Sgravio in %</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>

- Crediti: USTRA/A236.0119/Strade principali e USTRA/A236.0128/Strade principali nelle regioni di montagna e periferiche
- Settore di compiti: Trasporti
- Ripercussioni per i Cantoni: secondo le informazioni fornite dall'USTRA, i contributi federali costituiscono circa il 10 per cento delle uscite dei Cantoni nel settore stradale. La riduzione comporta una contrazione dei mezzi a loro disposizione pari a circa l'1 per cento. Di conseguenza, i Cantoni sono tenuti a definire le priorità o a estendere temporalmente i loro progetti.

Condizioni giuridiche

La misura è attuabile senza modifiche di legge. Rispetto ai contributi a favore delle strade (v. misura precedente), la LUMin non prevede quote fisse per i contributi a favore delle strade principali.

Motivazione

Il gruppo di esperti ritiene che una riduzione del volume di investimento nell'ambito del traffico stradale a favore di uscite più elevate per la difesa, ovvero degli investimenti per l'armamento, non debba soltanto andare a carico della costruzione delle strade nazionali (v. misura FOISTRA: riduzione dei conferimenti). Affinché la riduzione nel settore stradale sia equilibrata, gli esperti raccomandano inoltre di ridurre i contributi destinati ai Cantoni per i loro costi in relazione alle strade principali. L'entità del carico per i Cantoni risulta giustificabile e compensabile senza grossi problemi attraverso la definizione di un ordine di priorità.

Il gruppo di esperti considera generalmente problematica la destinazione vincolata dei mezzi della Confederazione per compiti di esclusiva competenza dei Cantoni, poiché questi ultimi dispongono di proprie entrate (spesso a destinazione vincolata) derivanti dalle tasse sul traffico. La particolare considerazione delle regioni di montagna e di quelle periferiche è, secondo il parere del gruppo di esperti, in contrasto con i principi e gli strumenti della NPC. I relativi Cantoni ricevono già mezzi dalla perequazione delle risorse e dalla compensazione degli oneri.

1.4 Integrazione più rapida delle persone nel settore dell'asilo e aumento della manodopera potenziale

1.4.1 Rinuncia a prestazioni transitorie per i disoccupati più anziani

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Le persone che hanno esaurito il diritto all'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) dopo i 60 anni, che vantano un lungo periodo di attività lucrativa in Svizzera con un determinato reddito e dispongono di una sostanza modesta ricevono una prestazione transitoria fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. Le prestazioni transitorie sono finanziate con le risorse generali della Confederazione.

Il gruppo di esperti raccomanda di abolire le prestazioni transitorie.

Nella stima dell'effetto di sgravio si prevede che tale abolizione avvenga nel 2027, ragione per cui a partire da tale anno non saranno più erogate nuove prestazioni transitorie. Durante un periodo transitorio di cinque anni, tuttavia, le prestazioni già concesse continuerebbero ancora a essere pagate. Secondo una stima approssimativa, nel primo anno dopo l'abolizione dovrebbe risultare un risparmio pari a un quinto dei mezzi iscritti, nel secondo anno pari a due quinti e così via.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	48.0	53.0	55.0	59.0	59.0	61.0	61.0
Effetto di sgravio della misura	-	11.0	22.0	37.0	48.0	61.0	61.0
Uscite dopo la misura	48.0	42.0	33.0	22.0	11.0	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>0.0%</i>	<i>20.8%</i>	<i>40.0%</i>	<i>62.7%</i>	<i>81.4%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: UFAS/A231.0393/Prestazioni transitorie per i disoccupati più anziani
- Settore di compiti: Previdenza sociale
- Ripercussioni per i Cantoni: l'abolizione delle prestazioni transitorie non ha ripercussioni finanziarie dirette sui Cantoni. L'introduzione di tali prestazioni ha comportato un trasferimento dai Cantoni alla Confederazione degli oneri legati all'aiuto sociale finanziario. L'abolizione permette di annullare questo trasferimento.

Condizioni giuridiche

Per attuare la misura in questione occorre abrogare la legge federale del 19 giugno 2020 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD; RS 837.2).

Motivazione

Il gruppo di esperti non reputa necessaria questa prestazione supplementare nel sistema di sicurezza sociale in Svizzera. Inoltre, un indizio in tal senso è il debole ricorso a questa prestazione, anche alla luce dei requisiti severi. Per di più, dall'introduzione delle prestazioni transitorie, la situazione sul mercato del lavoro è migliorata costantemente e, a seguito della penuria di manodopera, si delineano prospettive migliori sul mercato del lavoro per il gruppo della popolazione in questione, sicché il numero di ricorsi alle prestazioni transitorie dovrebbe mantenersi a un livello basso. Così facendo, la Confederazione ha creato un aiuto sociale a livello federale che, considerata la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, risulta problematica. Se le prestazioni transitorie vengono mantenute, sarebbe opportuno continuare a concederle in maniera restrittiva.

1.4.2 Riduzione a 4 anni dell'obbligo di indennizzo per la politica di integrazione

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione indennizza i Cantoni per i costi legati all'accoglienza e all'assistenza di (i) richiedenti l'asilo, (ii) persone ammesse provvisoriamente, (iii) rifugiati riconosciuti e (iv) persone in cerca di protezione con statuto S. L'obbligo di indennizzo riguardo ai rifugiati è di cinque anni (art. 88 cpv. 3 della legge del 26.6.1998 sull'asilo [LAsi; RS 142.31]), mentre quello riguardo alle persone ammesse provvisoriamente è di sette anni (art. 87 cpv. 3 della legge federale del 16.12.2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]).

Il gruppo di esperti propone di accelerare l'integrazione dei rifugiati riconosciuti, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone in cerca di protezione con statuto S (purché lo statuto S non venga revocato nel prossimo futuro): la politica di integrazione deve essere orientata verso l'obiettivo prioritario di far sì che le persone in età lavorativa, in possesso di uno dei tre titoli di soggiorno summenzionati, svolgano, tre anni dopo il rilascio del titolo di soggiorno, un'attività remunerata o, in caso di disoccupazione, che siano assistite dalle strutture ordinarie. Entro tre anni, i giovani e i giovani adulti con meno di 25 anni dovrebbero invece seguire una formazione professionale o, eventualmente, svolgere un'attività remunerata. L'integrazione più rapida consente alla Confederazione di ridurre a quattro anni gli indennizzi destinati ai Cantoni. Questa misura accresce anche l'incentivo dei Cantoni a integrare rapidamente le persone in questione nella vita lavorativa. Al fine di rafforzare l'effetto incentivante, il gruppo di esperti propone di pagare durante quattro anni i contributi destinati ai Cantoni in modo forfettario e indipendentemente dal successo dell'integrazione. Il pagamento annuale permette di tener conto del luogo di soggiorno delle persone in questione. La rapida integrazione nella vita professionale presuppone una stretta collaborazione tra le autorità competenti nel settore della migrazione e del mercato del lavoro. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sottolinea che, al giorno d'oggi, solo un numero esiguo di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e persone con lo statuto S è iscritto presso gli uffici regionali di collocamento. Per accelerare l'integrazione, le misure inerenti al mercato del lavoro devono essere orientate verso l'obiettivo di far svolgere loro un'attività lavorativa, come è già prassi comune presso gli uffici regionali di collocamento. Il gruppo di esperti auspicherebbe che i tassi cantonali di attività professionale per le diverse categorie di soggiorno vengano pubblicati annualmente. In questo contesto si dovrebbe inoltre valutare la possibilità di adeguare le disposizioni sul diritto di soggiorno in modo tale da creare un incentivo supplementare per i richiedenti l'asilo, i rifugiati, le persone ammesse provvisoriamente e le persone con uno statuto S a iniziare il prima possibile un'attività remunerata.

Per questa misura occorre prevedere un periodo transitorio:

- dal 2027: nessuna somma forfettaria per persone che vivono in Svizzera da almeno cinque anni;
- dal 2028: nessuna somma forfettaria per persone che vivono in Svizzera da almeno quattro anni.

Le indicazioni relative all'effetto di sgravio presentate nella tabella di cui sotto rappresentano una prima stima approssimativa. Il gruppo di esperti propone di ridurre eventualmente i pagamenti forfettari se, nel 2028, non si riesce a raggiungere un risparmio di almeno 300 milioni di franchi.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	2'692.0	2'675.0	2'439.0	1'540.0	1'555.0	1'571.0	1'587.0
Effetto di sgravio della misura	-	250.0	700.0	600.0	500.0	250.0	250.0
Uscite dopo la misura	2'692.0	2'425.0	1'739.0	940.0	1'055.0	1'321.0	1'337.0
<i>Sgravio in %</i>	<i>0.0%</i>	<i>9.3%</i>	<i>28.7%</i>	<i>39.0%</i>	<i>32.2%</i>	<i>15.9%</i>	<i>15.8%</i>

- Credito: SEM/A231.0153/Aiuto sociale a richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e rifugiati
- Settore di compiti: Previdenza sociale
- Ripercussioni per i Cantoni: la riduzione della durata dell'obbligo di indennizzo (con ammontare invariato dell'indennizzo forfettario) si traduce in contributi più bassi per i Cantoni. La velocità con cui i Cantoni riescono ad aumentare e/o ad accelerare l'integrazione nel mercato del lavoro per impedire una crescita dei loro costi (dell'aiuto sociale) è determinante per gli oneri cantonali. L'integrazione anticipata di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e persone con statuto S nelle strutture ordinarie comporterà maggiori costi per Comuni, Cantoni e l'AD. I contributi all'integrazione versati dalla Confederazione rimangono invariati. Già nel 2019 sono stati triplicati fino ad attestarsi sui 18 000 franchi.

Condizioni giuridiche

La durata massima dell'obbligo di indennizzo è sancita nella LAsi (rifugiati: art. 88 cpv. 3) e nella LStrl (persone ammesse provvisoriamente: art. 87 cpv. 3). Entrambe le leggi devono essere modificate al fine di attuare la misura. Una durata di indennizzo abbreviata potrebbe già essere sancita in precedenza a livello di ordinanza.

Motivazione

I costi dell'aiuto sociale rappresentano la voce di spesa principale della Confederazione in materia di migrazione. Sono pressoché dello stesso ordine di grandezza dell'aiuto sociale finanziario di Cantoni e Comuni. I rifugiati, le persone ammesse provvisoriamente e quelle in cerca di protezione con statuto S dipendono in misura superiore alla media dal sostegno statale. L'integrazione nel mercato del lavoro di questi gruppi di persone varia, tuttavia, considerevolmente da Cantone a Cantone. Per il gruppo di esperti ciò indica il fatto che i Cantoni non sfruttano appieno il loro potenziale in materia di integrazione nel mercato del lavoro. Un'integrazione più rapida permette di ridurre la dipendenza di questi gruppi dallo Stato, di aumentare il potenziale della manodopera e di diminuire le uscite di Confederazione e Cantoni.

Riducendo la durata dell'obbligo di indennizzo si accresce notevolmente l'incentivo per i Cantoni di accelerare l'integrazione di queste persone nel mercato del lavoro. La prioritizzazione dell'integrazione nel mercato del lavoro può essere giustificata anche con altri obiettivi: un rapido ingresso nel mondo lavorativo semplifica e accelera l'apprendimento della lingua, favorendo quindi anche l'integrazione sociale. La politica di integrazione dovrebbe, di conseguenza, essere semplificata e maggiormente orientata verso l'obiettivo di integrare rapidamente nella vita lavorativa le persone in questione. In questo contesto occorre esaminare anche la ripartizione del lavoro tra le autorità competenti nel settore della migrazione e del mercato del lavoro. Le integrazioni riuscite potrebbero essere ulteriormente migliorate se si riesce a orientare (ancora di più) anche il diritto di soggiorno verso incentivi all'attività lavorativa e alla riduzione della dipendenza dall'aiuto sociale.

1.5 Maggiore finanziamento da parte degli utenti o aumento dell'efficacia

1.5.1 Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nel settore dei PF

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione è proprietaria del settore dei politecnici federali (PF). Secondo le direttive relative al governo d'impresa della Confederazione, il Consiglio federale guida il settore dei PF mediante obiettivi strategici che definisce, ogni quattro anni, in linea con il quadro finanziario approvato dal Parlamento. Su questa base la Confederazione apporta ogni anno al settore dei PF un contributo finanziario.

Il gruppo di esperti raccomanda di ridurre il contributo annuale nella misura dei maggiori ricavi che i PF possono conseguire raddoppiando le tasse universitarie per gli studenti svizzeri e quadruplicando quelle per gli studenti esteri.

La stima approssimativa dell'effetto di sgravio si basa sui parametri di riferimento del 2023 (quota di studenti esteri: 50,5 %; ricavi per tasse universitarie: fr. 39 mio.) e prevede maggiori ricavi del settore dei PF pari a 78 milioni di franchi in seguito all'aumento delle tasse universitarie (studenti svizzeri: fr. 19 mio.; studenti esteri: fr. 59 mio.).

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	2'473.2	2'506.8	2'553.8	2'605.1	2'657.2	2'710.3	2'764.6
Effetto di sgravio della misura	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0
Uscite dopo la misura	2'395.2	2'428.8	2'475.8	2'527.1	2'579.2	2'632.3	2'686.6
<i>Sgravio in %</i>	3.2%	3.1%	3.1%	3.0%	2.9%	2.9%	2.8%

- Credito: SG-DEFR/A231.0181/Contributo finanziario al settore dei PF
- Settore di compiti: Educazione e ricerca
- Ripercussioni per i Cantoni: il settore dei PF è di competenza esclusiva della Confederazione. La misura non ha quindi ripercussioni dirette per i Cantoni. L'aumento delle tasse universitarie comporta un incremento delle richieste di una borsa o di un prestito di studio. I Cantoni sono responsabili dell'assegnazione e principalmente del finanziamento delle borse di studio, motivo per cui la misura potrebbe gravare ulteriormente sui Cantoni.

Condizioni giuridiche

La misura non richiede modifiche legislative. Le tasse universitarie sono fissate autonomamente dal Consiglio dei PF. Secondo l'articolo 34d capoverso 2^{bis} della legge del 4 ottobre 1991 sui PF (RS 414.110), le tasse universitarie per gli studenti stranieri possono ammontare al massimo al triplo delle tasse universitarie per gli studenti svizzeri.

Motivazione

Finora è stata riscossa una tassa universitaria pari a 730 franchi a semestre (per il politecnico federale di Zurigo [PFZ] e di Losanna [PFL]). Non viene effettuata alcuna differenziazione tra studenti svizzeri (persone scolarizzate in Svizzera) e studenti esteri (studenti in possesso di un titolo estero). Il gruppo di esperti ritiene che sia giustificato aumentare questa tassa considerando l'eccellente formazione offerta da entrambi i PF. Questo vale in misura maggiore per gli studenti esteri, soprattutto perché i benefici dell'investimento nel capitale umano si realizzano anche all'estero. Secondo la strategia del Consiglio dei PF, oltre il 69 per cento degli studenti in possesso di un titolo estero è domiciliato in Svizzera un anno dopo aver conseguito il loro diploma di livello terziario (dottorato/master) presso il PFZ o il PFL. Non sono disponibili dati a lungo termine (ad es. dopo cinque anni). Rispetto alle altre spese di mantenimento degli studenti, le tasse universitarie dovrebbero inoltre rivestire un ruolo secondario. Secondo il gruppo di

esperti, un aumento delle tasse universitarie non dovrebbe compromettere l'attrattiva degli studi presso i PF.

In uno studio del 2019 di BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG (BSS), incaricato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), concernente le tasse universitarie delle scuole universitarie svizzere è stato realizzato anche un confronto internazionale. Gli autori sono giunti alla conclusione che molti Paesi, tra cui i Paesi scandinavi, ma anche la Grecia, la Slovenia e la Slovacchia non riscuotono tasse universitarie. Se si osservano gli altri Paesi, le tasse universitarie della Svizzera sono considerate di moderata entità (cfr. BSS, *Studiengebühren an den Hochschulen in der Schweiz: Schlussbericht zuhanden des SBFI*, Basilea 2019, pag. 16).

1.5.2 Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti delle scuole universitarie cantonali

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Sulla base della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), la Confederazione partecipa a finanziare le spese di gestione delle scuole universitarie cantonali (università e scuole universitarie professionali) per mezzo di sussidi di base. Questi ammontano al 20 per cento (università) e al 30 per cento (scuole universitarie professionali) dei cosiddetti costi di riferimento («le spese per studente necessarie per garantire un insegnamento di elevata qualità», art. 44 cpv. 1 LPSU).

Il gruppo di esperti intravede anche per le scuole universitarie cantonali un potenziale di aumentare le tasse universitarie e raccomanda quindi di ridurre i sussidi di base. Il punto di partenza è costituito dall'aumento del finanziamento da parte degli utenti, ossia delle tasse universitarie delle scuole universitarie cantonali, come proposto nella misura concernente il settore dei PF (raddoppiamento per gli studenti svizzeri, quadruplicazione per gli studenti esteri). I sussidi di base della Confederazione devono essere ridotti del 20 per cento (università) e del 30 per cento (scuole universitarie professionali) rispetto ai potenziali maggiori ricavi (in altre parole, secondo le quote dei sussidi di base ai costi di riferimento).

La stima molto approssimativa dell'effetto di sgravio si basa sui seguenti parametri di riferimento derivanti dal rapporto sul finanziamento del settore ERI 2024 per l'anno di studio 2022/23.

- Università: ricavi (status quo): 179 milioni di franchi; quota di studenti esteri: 33,7 per cento; maggiori ricavi mediante aumento delle tasse universitarie: 300 milioni di franchi (raddoppiamento per gli studenti svizzeri: fr. 119 mio.; quadruplicazione per gli studenti esteri: fr. 181 mio.); di cui il 20 per cento: 60 milioni di franchi.
- Scuole universitarie professionali: ricavi (status quo): 141 milioni di franchi; quota di studenti esteri: 20,7 per cento; maggiori ricavi mediante aumento delle tasse universitarie: 200 milioni di franchi (raddoppiamento per gli studenti svizzeri: fr. 112 mio.; quadruplicazione per gli studenti esteri: fr. 88 mio.); di cui il 30 per cento: 60 milioni di franchi.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	1'330.1	1'344.4	1'358.5	1'385.9	1'413.7	1'441.9	1'470.8
Effetto di sgravio della misura	-	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0
Uscite dopo la misura	1'330.1	1'224.4	1'238.5	1'265.9	1'293.7	1'321.9	1'350.8
<i>Sgravio in %</i>	0.0%	8.9%	8.8%	8.7%	8.5%	8.3%	8.2%

- Crediti: SEFRI/A231.0261/Sussidi di base destinati alle università LPSU, A231.0263/Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU
- Settore di compiti: Educazione e ricerca
- Ripercussioni per i Cantoni: l'importo delle tasse universitarie (università e scuole universitarie professionali) si orienta al diritto cantonale e varia a seconda della sede. Non in tutti i casi è prevista una differenziazione tra studenti svizzeri e studenti esteri. La Confederazione non può disporre un

aumento delle tasse universitarie. Aumentando le tasse universitarie crescono i relativi ricavi; al tempo stesso, tuttavia, i Cantoni dovrebbero fornire meno contributi per la compensazione degli oneri tra i Cantoni, poiché gli accordi intercantionali (accordo intercantonale del 27 giugno 2019 sulle università [AIU] e accordo intercantonale del 12 giugno 2003 sulle scuole universitarie professionali a partire dal 2005 [ASUP]) tengono conto dell'importo delle tasse universitarie. Lo studio BSS summenzionato giunge alla conclusione che, a causa di entrambi gli effetti, per alcuni Cantoni si registrerebbero uscite supplementari, mentre per altri uscite minori. I Cantoni dovrebbero eventualmente prevedere contributi più elevati per borse e stipendi di studio, poiché il numero di studenti aventi diritto aumenterebbe.

Condizioni giuridiche

L'attuazione della misura presuppone una modifica della LPSU.

Motivazione

La motivazione del gruppo di esperti coincide, in linea di massima, con quella della misura che prevede il rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nel settore dei PF. Il gruppo di esperti ritiene che una limitazione dell'aumento delle tasse universitarie al settore dei PF sia problematica, dato che porrebbe il settore dei PF in una posizione di svantaggio nella competizione nazionale tra le scuole universitarie.

1.5.3 Rafforzamento del finanziamento da parte degli utenti nell'ambito della mobilità internazionale, educazione

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Il progetto «Mobilità internazionale formazione professionale» sostiene finanziariamente lo scambio di studenti, alunni e apprendisti dalla Svizzera all'estero e viceversa. I relativi contributi sono pagati come importo forfettario e non dipendono dalla situazione finanziaria del beneficiario del sussidio.

Il gruppo di esperti propone di ridurre del 10 per cento l'importo totale destinato al programma «Mobilità internazionale formazione professionale» attuando una riduzione dell'importo forfettario.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	60.8	64.6	68.7	70.0	71.4	72.8	74.3
Effetto di sgravio della misura	6.1	6.5	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4
Uscite dopo la misura	54.7	58.2	61.8	63.0	64.3	65.5	66.9
<i>Sgravio in %</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>

- Credito: SEFRI/A231.0269/Mobilità internazionale, educazione
- Settore di compiti: Educazione e ricerca
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna ripercussione diretta

Condizioni giuridiche

I contributi si basano su una disposizione potestativa della legge federale del 25 settembre 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF; RS 414.51). L'attuazione della misura non richiede quindi modifiche legislative.

Motivazione

Come le due misure precedenti, anche la presente misura mira a rafforzare il finanziamento da parte degli utenti. È altresì ipotizzabile o da valutare la possibilità di ridurre maggiormente gli importi forfettari per

gli studenti stranieri. Ciò ridurrebbe l'incentivo degli studenti esteri a studiare in Svizzera, sgravando quindi anche i Cantoni e le scuole universitarie professionali.

1.5.4 Aumento del grado di copertura dei costi nel traffico regionale viaggiatori

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione e i Cantoni indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti, pianificati in quanto tali, nell'ambito del traffico regionale viaggiatori. La Confederazione assume una quota pari al 50 per cento dell'indennità complessiva per l'offerta di trasporto nel traffico regionale viaggiatori ordinata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni (art. 30 cpv. 1 della legge del 20.3.2009 sul trasporto di viaggiatori [LTV; RS 745.1]). Nella definizione dei singoli contributi destinati ai Cantoni si tiene conto delle loro condizioni strutturali. Le aliquote contributive cantonali spaziano quindi tra il 20 per cento (GR) e il 73 per cento (BS).

Il gruppo di esperti propone di aumentare il grado di copertura dei costi in modo tale da ridurre del 5 per cento i costi non coperti delle imprese di trasporto regionali, il che permette di ridurre anche del 5 per cento le indennità di Confederazione e Cantoni. Supponendo un grado medio di copertura dei costi pari a circa il 50 per cento (cfr. messaggio del 4.6.2021 concernente il credito d'impegno destinato a indennizzare l'offerta di trasporto del traffico regionale viaggiatori negli anni 2022–2025 [FF 2021 1483, pag. 8]), ciò implica un aumento del grado di copertura dei costi di circa 2,5 punti percentuali.

I fornitori del traffico regionale viaggiatori sono liberi di decidere come conseguire un grado di copertura dei costi più elevato. Possono cercare di aumentare l'efficienza, ridurre l'offerta congiuntamente ai committenti (Confederazione e Cantoni), ad esempio sopprimendo linee non redditizie, e/o attuare un aumento delle tariffe tramite Alliance SwissPass.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	1'143.0	1'165.0	1'188.0	1'210.0	1'233.0	1'256.0	1'280.0
Effetto di sgravio della misura	57.2	58.3	59.4	60.5	61.7	62.8	64.0
Uscite dopo la misura	1'085.9	1'106.8	1'128.6	1'149.5	1'171.4	1'193.2	1'216.0
<i>Sgravio in %</i>	<i>5.0%</i>	<i>5.0%</i>	<i>5.0%</i>	<i>5.0%</i>	<i>5.0%</i>	<i>5.0%</i>	<i>5.0%</i>

- Credito: UFT/A231.0290/Traffico regionale viaggiatori
- Settore di compiti: Trasporti
- Ripercussioni per i Cantoni: la diminuzione dei costi non coperti delle imprese di trasporto comporta per i Cantoni uno sgravio dello stesso ordine di grandezza di quello della Confederazione.

Condizioni giuridiche

Poiché le quote di Confederazione e Cantoni alle indennità restano invariate, non si rendono necessari adeguamenti legislativi. L'offerta è definita nel quadro della convenzione sull'offerta di prestazioni tra committenti e imprese. Le tariffe sono fissate da Alliance SwissPass.

Motivazione

Il traffico regionale viaggiatori è organizzato e finanziato congiuntamente da Confederazione e Cantoni; una separazione non è ancora riuscita. Siffatta situazione non permette di attuare pienamente il principio dell'equivalenza fiscale: i committenti sono la Confederazione e i Cantoni e gli oneri finanziari sono distribuiti su entrambi i livelli statali. Una separazione finanziaria parziale di questo compito potrebbe tuttavia essere oggetto della prevista verifica della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

Al momento, secondo la stima dell'UFT, il traffico regionale viaggiatori si sviluppa positivamente grazie all'aumento delle tariffe a fine 2023 e alla crescita del traffico. Anche per il 2024 si prospettano chiusure dei conti soddisfacenti per le imprese di trasporto. L'UFT intravede inoltre un certo potenziale di

risparmio nell'ambito dei costi di sistema delle imprese di trasporto. Se non fosse possibile effettuare una simile separazione, bisognerebbe aumentare le tariffe e quindi rafforzare il finanziamento da parte degli utenti. Un aumento della quota di autofinanziamento da parte degli utenti permette di sgravare il bilancio della Confederazione senza dover trasferire i costi sui Cantoni.

2 Misure per una ripartizione dei compiti più chiara tra Confederazione e Cantoni

2.1 Rinuncia a contributi della Confederazione per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione versa contributi ai Cantoni per la custodia di bambini complementare alla famiglia (contributi volti a istituire nuovi posti per la custodia; dal 2018 contributi a Cantoni e Comuni che aumentano i loro sussidi volti a ridurre i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori).

In origine era previsto un sostegno sotto forma di finanziamento iniziale. Tuttavia, l'attuale base legale, la legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust; RS 861), è stata prorogata varie volte e rimarrà valida fino alla fine del 2024. L'attuale sostegno (preventivo 2024) ammonta a circa 43 milioni di franchi.

Sulla base di un'iniziativa parlamentare (21.403) la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha elaborato una proposta approvata dal Consiglio nazionale per una nuova regolamentazione. Il primo punto comprende un contributo federale ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori (nuova uscita a destinazione vincolata per la Confederazione); i costi annuali sono stimati a circa 800 milioni di franchi, i Cantoni non partecipano al finanziamento. Il secondo punto prevede il sostegno della Confederazione ai Cantoni per gli accordi di programma per lo sviluppo dell'offerta di custodia: le uscite previste per la Confederazione ammontano a 56 milioni di franchi all'anno. I Cantoni devono corrispondere lo stesso importo. Questi contributi sono considerati sia nell'attuale piano finanziario sia nella pianificazione a medio termine.

La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) ha elaborato e posto in consultazione una proposta alternativa. Al posto del contributo federale ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori va corrisposto un assegno di custodia nell'ambito della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2). Secondo la maggioranza della CSEC-S dovrà essere finanziato esclusivamente tramite i contributi del datore di lavoro. Nell'anno d'introduzione, l'UFAS prevede costi pari a 637 milioni di franchi e un aumento dei contributi del datore di lavoro di 0,2 punti percentuali. Per la Confederazione sorgerebbero costi supplementari di modesta entità nell'ambito degli assegni familiari nell'agricoltura. Inoltre, sono ancora previsti accordi di programma con i Cantoni, anche se con un importo inferiore (fr. 32 mio.).

Un'iniziativa parlamentare (23.478) della CSEC-S prevede una proroga dei sussidi esistenti fino alla fine del 2026 e richiede a tal fine un totale di 50 milioni di franchi ripartito sul periodo 2025–2030. Per mezzo di ciò si intende creare una soluzione transitoria fino alla possibile entrata in vigore della variante prevista dalla CSEC-S. L'iniziativa parlamentare è stata adottata dal Consiglio degli Stati nella sessione estiva. Negli ultimi 10 anni sono stati creati mediamente 3300 posti all'anno, i costi medi ammontavano a un totale di 3600 franchi per posto.

Il gruppo di esperti raccomanda alla Confederazione di rinunciare integralmente a una partecipazione finanziaria nell'ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	805.0	811.4	841.0	886.0	896.0	906.0	926.0
Effetto di sgravio della misura	805.0	811.4	841.0	886.0	896.0	906.0	926.0
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
Sgravio in %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- Crediti: UFAS/A231.0244/Custodia di bambini complementare alla famiglia, UFAS/A231.0446/Riduzione contr. genitori custodia bambini compl. famiglia, UFAS/A231.0447/Accordi di programma custodia di bambini compl. famiglia
- Settore di compiti: Previdenza sociale
- Ripercussioni per i Cantoni: la soppressione riduce i mezzi a disposizione dei Cantoni nella misura del 40–50 per cento rispetto allo status quo.

Condizioni giuridiche

L'attuazione della misura non presuppone una modifica legislativa, ma una rinuncia alla creazione di una nuova base legale e l'abrogazione della LACust.

Motivazione

La custodia di bambini complementare alla famiglia è sostanzialmente compito dei Cantoni. Il sostegno della Confederazione contraddice sia il principio dell'equivalenza fiscale sia il principio di sussidiarietà.

La LACust e, in particolare, le varie proroghe della stessa hanno consentito di trasferire gli oneri dai Cantoni alla Confederazione, il che non è giustificato secondo il gruppo di esperti. Il fatto che il sostegno da parte dei Cantoni (e i loro comuni) varia notevolmente da Cantone a Cantone non è un motivo per centralizzare il compito. Si tratta piuttosto di una particolarità del sistema federalistico. Il gruppo di esperti ritiene che l'enorme ampliamento della partecipazione finanziaria della Confederazione in questo ambito, come proposto dalla CSEC-N, vada quindi nella direzione sbagliata. Il modello comporta inoltre il rischio che i Cantoni riducano la loro partecipazione finanziaria, rafforzando così il trasferimento degli oneri verso la Confederazione.

Inoltre, alcuni studi (Kleven et al. 2024, *Do family policies reduce gender inequality? Evidence from 60 years of policy experimentation*) dimostrano che l'obiettivo di aumentare l'occupazione del coniuge che consegue il secondo reddito non viene raggiunto, ovvero l'effetto sul reddito innescato dalla custodia di bambini complementare alla famiglia viene utilizzato anche per ridurre l'attività lucrativa.

Secondo il gruppo di esperti, dal punto di vista della politica finanziaria il modello alternativo della CSEC-S è chiaramente preferibile alla proposta della CSEC-N. Tuttavia, anche in questo caso si dovrebbe rinunciare all'elemento degli accordi di programma.

Gli esperti raccomandano inoltre di rinunciare alla proroga degli aiuti finanziari secondo la LACust.

2.2 Rinuncia a sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e istituti d'educazione

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione promuove, mediante contributi finanziari, la costruzione, l'ampliamento e la conversione di stabilimenti privati e pubblici per l'esecuzione delle pene e delle misure per adulti e minori. L'aliquota di sussidio ammonta al 35 per cento dei costi di costruzione riconosciuti. La concessione dei sussidi per la costruzione è vincolata a una serie di condizioni.

Il gruppo di esperti consiglia di rinunciare a questo sussidio.

Nella seguente tabella si tiene conto degli impegni già assunti per i prossimi anni. Questi ultimi non sono interessati dalla misura.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	46.7	47.1	47.6	47.6	47.6	47.6	47.6
Effetto di sgravio della misura	-	31.0	33.0	39.0	47.6	47.6	47.6
Uscite dopo la misura	46.7	16.1	14.6	8.6	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>0.0%</i>	<i>65.8%</i>	<i>69.3%</i>	<i>81.9%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: UFG/A236.0103/Sussidi per la costruzione di stabilimenti penitenziari e istituti d'educazione
- Settore di compiti: Sicurezza
- Ripercussioni per i Cantoni: la cancellazione dei sussidi va a scapito dei Cantoni

Condizioni giuridiche

L'attuazione della misura richiede una modifica della legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341; art. 2-4).

Motivazione

Secondo l'articolo 123 Cost., l'esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni. Si tratta inoltre di un settore di compiti che rientra nella collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. Il gruppo di esperti valuta pertanto in modo critico le prestazioni finanziarie della Confederazione in questo ambito sul piano della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. L'aiuto finanziario crea inutili interrelazioni e blocca risorse di personale. Inoltre, il gruppo di esperti reputa insufficiente il nesso tra le prestazioni finanziarie (da un lato) e l'applicazione uniforme delle prescrizioni, la garanzia dei principi dell'esecuzione delle pene e delle misure nonché gli standard minimi per l'edilizia da parte della Confederazione (dall'altro). Le direttive della Confederazione possono essere separate dalle prestazioni finanziarie.

2.3 Rinuncia a sussidi d'esercizio a istituti d'educazione

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione ha il mandato legale di elaborare requisiti minimi uniformi per gli istituti d'educazione stazionari per minorenni e giovani adulti e di promuovere una pianificazione su scala nazionale. Ogni anno concede agli istituti d'educazione riconosciuti sussidi d'esercizio pari al 30 per cento dei costi riconosciuti del personale incaricato dell'educazione. Il finanziamento avviene nel quadro delle convenzioni sulle prestazioni stipulate con i Cantoni per un periodo di quattro anni.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare integralmente a questo sussidio.

Nella seguente tabella si tiene conto degli impegni già assunti per i prossimi anni. Questi ultimi non sono interessati dalla misura.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	84.8	85.7	86.5	87.4	88.3	89.1	90.0
Effetto di sgravio della misura	-	46.0	66.0	87.4	88.3	89.1	90.0
Uscite dopo la misura	84.8	39.7	20.5	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>0.0%</i>	<i>53.7%</i>	<i>76.3%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: UFG/A231.0143/Sussidi d'esercizio a istituti d'educazione
- Settore di compiti: Sicurezza
- Ripercussioni per i Cantoni: la cancellazione dei sussidi va a scapito dei Cantoni

Condizioni giuridiche

L'attuazione della misura richiede una modifica della LPPM (art. 5–7).

Motivazione

Secondo l'articolo 123 Cost., l'esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni. Per quanto riguarda la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, il gruppo di esperti è critico sui sussidi d'esercizio a favore degli istituti d'educazione, dato che sono in contraddizione con il principio dell'equivalenza fiscale. L'aiuto finanziario crea inutili interrelazioni e non ha alcuna influenza diretta sull'adempimento dei compiti della Confederazione, in particolare lo sviluppo di requisiti minimi uniformi per gli istituti d'educazione stazionari e la promozione di una pianificazione a livello nazionale.

2.4 Riduzione della perequazione dell'aggravio sociodemografico

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La perequazione dell'aggravio sociodemografico (PAS) prevede il versamento di contributi ai Cantoni che, per via della loro struttura demografica e della loro funzione di centri delle città polo, sostengono costi elevati superiori alla media per la messa a disposizione di beni e prestazioni statali. Nel 2022 l'importo è stato aumentato di 140 milioni di franchi nel quadro dell'adeguamento della perequazione delle risorse.

Il gruppo di esperti consiglia di revocare tale aumento.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	531.6	535.5	539.4	543.4	547.5	551.5	555.7
Effetto di sgravio della misura	-	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0	140.0
Uscite dopo la misura	531.6	395.5	399.4	403.4	407.5	411.5	415.7
<i>Sgravio in %</i>	0.0%	26.1%	26.0%	25.8%	25.6%	25.4%	25.2%

- Credito: AFF/A231.0163/Perequazione dell'aggravio sociodemografico
- Settore di compiti: Finanze e imposte
- Ripercussioni per i Cantoni: la misura riduce i versamenti di compensazione per i Cantoni beneficiari della PAS.

Condizioni giuridiche

L'attuazione di questa misura richiede l'abrogazione dell'articolo 9 capoverso 2^{bis} della legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2).

Motivazione

L'aumento della dotazione della PAS è stato effettuato nel 2020 nell'ambito dell'adeguamento della perequazione delle risorse: sulla base di una proposta della Conferenza dei Governi cantonali (CdC), nella LPFC è stata stabilita una dotazione minima garantita e la quota della Confederazione alla perequazione delle risorse è stata fissata al massimo sancito dalla Costituzione. Allora si era partiti dal presupposto che questo adeguamento di sistema avrebbe sgravato la Confederazione per quanto concerne la perequazione verticale delle risorse. L'evoluzione del potenziale di risorse ha invece causato un onere supplementare. Il gruppo di esperti ritiene pertanto che l'aumento della dotazione della PAS non sia più giustificato, così come il conseguente trasferimento degli oneri a carico della Confederazione.

Inoltre, il gruppo di esperti valuta con occhio critico la PAS come parte del sistema di perequazione. I versamenti di compensazione vanno in primis ai Cantoni finanziariamente forti, il che comporta una

ridistribuzione dalla Confederazione a questi ultimi. Inoltre, il nesso di causalità tra gli indicatori utilizzati e gli oneri speciali identificati non è molto chiaro. Nel rapporto del 13 marzo 2024 sull'efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni (pag. 87) si prevede «di effettuare un'analisi di fondo degli indicatori nel quadro del prossimo rapporto sull'efficacia. Infatti, nel frattempo gli indicatori nella compensazione degli oneri saranno applicati da 20 anni e appare quindi opportuno analizzare in modo approfondito la loro idoneità».

2.5 Rinuncia a misure di polizia dell'UDSC presso gli aeroporti

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Secondo l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), il controllo delle persone rientra nei compiti sovrani dei Cantoni. I controlli delle persone presso gli aeroporti internazionali di Ginevra e Basilea – ma non in quello di Zurigo – sono eseguiti dall'UDSC (Corpo delle guardie di confine). Gli accordi amministrativi non prevedono alcun indennizzo.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare integralmente a queste misure di polizia dell'UDSC presso gli aeroporti o di prevedere un indennizzo da parte dei Cantoni.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	341.5	349.6	350.2	353.7	357.2	360.8	364.4
Effetto di sgravio della misura	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0
Uscite dopo la misura	319.5	327.6	328.2	331.7	335.2	338.8	342.4
<i>Sgravio in %</i>	6.4%	6.3%	6.3%	6.2%	6.2%	6.1%	6.0%

- Credito: UDSC/A200.0001/Spese di funzionamento (preventivo globale), quota settore di compiti Sicurezza (50 %)
- Settore di compiti: Sicurezza
- Ripercussioni per i Cantoni: la fatturazione delle prestazioni da parte dell'UDSC ai Cantoni interessati o l'esecuzione da parte dei Cantoni di tali prestazioni comporta, da un lato, uno sgravio per la Confederazione e, dall'altro, un aggravio per i Cantoni. Il Cantone di Zurigo copre già ora autonomamente i costi.

Condizioni giuridiche

Per l'attuazione di questa misura non si rendono necessarie modifiche legislative. La Confederazione potrebbe fatturare ai Cantoni i costi per l'esecuzione dei controlli delle persone presso gli aeroporti. La base legale prevede già il disciplinamento dell'assunzione dei costi nel quadro degli accordi tra DFF (UDSC) e Cantoni. Nella prassi si è in parte rinunciato a regolamentare i costi negli accordi.

Se la Confederazione rinunciasse integralmente all'esecuzione dei controlli delle persone presso gli aeroporti, la disposizione potestativa potrebbe essere stralciata dalla legge a medio termine.

Motivazione

Il gruppo di esperti ritiene che l'esecuzione senza indennizzo di misure di polizia da parte del Corpo delle guardie di confine rappresenti un trasferimento degli oneri ingiustificato dai Cantoni alla Confederazione. Inoltre vi è una disparità di trattamento tra i Cantoni. La rinuncia alla prestazione della Confederazione o il versamento di un indennizzo corrisponde anche a quanto raccomandato dal Controllo federale delle finanze (CDF).

2.6 Rinuncia a ulteriori versamenti al settore della nuova politica regionale

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Nel quadro della nuova politica regionale (NPR), la Confederazione promuove iniziative, programmi e progetti per lo sviluppo economico nelle aree rurali, nelle regioni di montagna e nelle regioni di confine. I rispettivi contributi globali vengono versati ai Cantoni sulla base degli accordi di programma. Sono concessi contributi a fondo perso e mutui.

Gli aiuti sono erogati mediante il fondo speciale per lo sviluppo regionale, finanziato dai crediti a preventivo della Confederazione. A fine 2023 il fondo disponeva di oltre 1,1 miliardi di franchi e la liquidità ammontava a circa 550 milioni.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare a ulteriori conferimenti al fondo.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	12.7	12.9	26.4	27.0	27.5	28.1	28.7
Effetto di sgravio della misura	-	12.9	26.4	27.0	27.5	28.1	28.7
Uscite dopo la misura	12.7	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>0.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: SECO/A231.0208/Nuova politica regionale
- Settore di compiti: Economia
- Ripercussioni per i Cantoni: attualmente Confederazione e Cantoni partecipano in parti uguali alle misure. Spetta ai Cantoni decidere se mantenerle anche senza la partecipazione della Confederazione.

Condizioni giuridiche

La sospensione dei conferimenti al fondo per uno o due anni non richiede modifiche legislative immediate. In caso di rinuncia a lungo termine, è invece necessario adeguare almeno l'articolo 21 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0), abrogando la disposizione che prevede, entro i limiti del possibile, il mantenimento del valore del fondo a lungo termine. A medio termine è necessario adeguare o, se del caso, addirittura abrogare la legge federale sulla politica regionale.

Motivazione

Secondo il gruppo di esperti, l'entrata in vigore della NPC ha reso superflui gli aiuti finanziari della Confederazione a favore delle regioni economicamente deboli nel quadro della nuova politica regionale. Con la perequazione delle risorse e, in parte, anche dell'aggravio geotopografico, le regioni strutturalmente deboli beneficiano di mezzi della Confederazione e di altri Cantoni che possono impiegare senza alcuna restrizione per adempiere i propri compiti. Di conseguenza, il gruppo di esperti considera il sostegno regionale supplementare nel quadro di progetti comuni ridondante e, in parte, incompatibile con i principi di sussidiarietà e dell'equivalenza fiscale.

Tenendo conto della liquidità del fondo e del rimborso dei mutui, la misura proposta non comporta una sospensione immediata del sostegno, bensì consente di ridurre il valore del Fondo per lo sviluppo regionale su un lungo arco di tempo. Concentrandosi maggiormente sui mutui, questo arco di tempo può essere prolungato. In tal modo i Cantoni disporrebbero di una sufficiente certezza per la pianificazione.

2.7 Riduzione al 50 per cento dei contributi per la qualità del paesaggio

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Mediante questi contributi, la Confederazione promuove le prestazioni per la preservazione e lo sviluppo di un paesaggio rurale variato e qualitativamente pregiato. Le misure vengono elaborate nel quadro di progetti sulla base di obiettivi regionali. I contributi sono finanziati per il 90 per cento dalla Confederazione e per il 10 per cento dai Cantoni. Attualmente i contributi ammontano a circa 150 milioni e rientrano nei pagamenti diretti per l'agricoltura. Con le modifiche legislative scaturite dalla Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+), che entreranno in vigore all'inizio del 2025, i contributi per l'interconnessione saranno integrati nei contributi per la qualità dei paesaggi (art. 76 nuova legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1). Di conseguenza, i contributi federali dovrebbero aumentare a circa 280 milioni.

Il gruppo di esperti propone di diminuire la quota della Confederazione al 50 per cento, aumentando di conseguenza la quota cantonale e riducendo i pagamenti diretti.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	2'773.7	2'773.7	2'773.7	2'769.9	2'767.1	2'764.4	2'761.6
Effetto di sgravio della misura	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0
Uscite dopo la misura	2'708.7	2'708.7	2'708.7	2'704.9	2'702.1	2'699.4	2'696.6
<i>Sgravio in %</i>	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%	2.4%	2.4%

- Credito: UFAG/A231.0234/Pagamenti diretti nell'agricoltura
- Settore di compiti: Agricoltura
- Ripercussioni per i Cantoni: la misura è a carico dei Cantoni e/o degli agricoltori. I Cantoni decidono autonomamente se aumentare la propria quota di finanziamento o prioritizzare determinati progetti.

Condizioni giuridiche

Secondo l'articolo 74 capoverso 3 LAgr (art. 76 cpv. 3 nuova LAgr, in vigore dal 2025), la quota della Confederazione per i contributi per la qualità del paesaggio ammonta al massimo al 90 per cento. Per l'attuazione di questa misura non si rendono quindi necessarie modifiche legislative. In considerazione della raccomandazione generale di limitare al 50 per cento le aliquote di sussidio, il gruppo di esperti consiglia di modificare comunque la pertinente disposizione.

Motivazione

Secondo il parere generale degli esperti, gli aiuti finanziari della Confederazione non devono superare il 50 per cento dei costi computabili. Nel caso dei contributi per la qualità del paesaggio ciò risulta particolarmente opportuno, poiché spetta ai Cantoni definire i progetti regionali a favore del miglioramento della qualità del paesaggio. L'elevata quota di finanziamento della Confederazione contraddice quindi il principio dell'equivalenza fiscale.

Attualmente con i contributi per la qualità del paesaggio vengono sostenuti numerosi progetti (fra cui molti di minore entità), ma non tutti sono meritevoli di sostegno. Oltre a uno sgravio nell'esecuzione, l'aumento della quota cantonale dovrebbe comportare anche una prioritizzazione dei progetti. Il gruppo di esperti auspica un maggior impegno da parte dei Cantoni, anche perché sono loro a definire ed eseguire i progetti.

Non vi è unanimità sul seguente aspetto: una minoranza degli esperti teme che senza l'aiuto finanziario della Confederazione gli agricoltori presterebbero meno importanza alla preservazione e allo sviluppo del paesaggio; un'altra minoranza ritiene che i contributi per la qualità del paesaggio dovrebbero essere interamente a carico dei Cantoni.

2.8 Rinuncia a sussidi per investimenti edili e spese locative destinati a scuole universitarie cantonali

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Sulla base della LPSU, la Confederazione versa contributi a favore degli investimenti edili e delle spese locative (affitti) delle università cantonali e delle scuole universitarie professionali. I sussidi ammontano al massimo al 30 per cento delle spese computabili (art. 56 LPSU).

Il gruppo di esperti propone di rinunciare integralmente a questi sussidi. A partire dal 2025 non vanno assunti ulteriori nuovi impegni. Di conseguenza, il credito d'impegno chiesto con il messaggio dell'8 marzo 2024 sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2025–2028 (Messaggio ERI, FF 2024 900) non va addebitato.

Nell'identificazione dell'effetto di sgravio si è tenuto conto del fatto che i fondi iscritti nel piano finanziario sono destinati a impegni contratti per il periodo 2013–2024. Lo sgravio interessa quindi solo i fondi non ancora impegnati. In seguito a ritardi in vari progetti edili in corso, alcuni pagamenti ancora da effettuare derivanti da impegni già assunti potrebbero risultare più onerosi di quanto previsto per il medio termine.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	114.3	133.7	134.0	136.7	139.4	142.2	145.1
Effetto di sgravio della misura	-	60.0	65.0	136.7	139.4	142.2	145.1
Uscite dopo la misura	114.3	73.7	69.0	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>0.0%</i>	<i>44.9%</i>	<i>48.5%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: SEFRI/A236.0137/Sussidi per investimenti edili e spese locative LPSU
- Settore di compiti: Educazione e ricerca
- Ripercussioni per i Cantoni: mediante i sussidi per gli investimenti edili si finanzia in media il 21 per cento dei costi complessivi dei Cantoni. Questi ultimi dovrebbero assumere l'integralità di tali costi d'investimento.

Condizioni giuridiche

La misura richiede una modifica della LPSU.

Motivazione

In relazione alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, il gruppo di esperti è critico sul sostegno diretto di progetti edili e di spese locative in aggiunta ai sussidi di base destinati alle scuole universitarie cantonali. Tale sostegno contraddice il principio dell'equivalenza fiscale, poiché in questo caso la Confederazione fornisce un aiuto specifico per progetti di competenza esclusiva dei Cantoni. L'aiuto finanziario crea inutili interrelazioni (e quindi oneri amministrativi sia per la Confederazione sia per i Cantoni) e risulta poco adeguato per svolgere il compito di coordinamento sancito nella LPSU. Nel quadro di una sua verifica (21320 del 14.7.2022), il CDF ha affermato che l'efficacia del sussidio in qualità di strumento di promozione sembrerebbe ridotta e ha individuato spunti per effetti di trascinamento (obiettivi di promozione formulati apertamente nella LPSU; quota esigua del sussidio federale e il fatto che l'obiettivo di tali sussidi non è raggiungere un determinato cambiamento comportamentale degli istituti di interesse della Confederazione).

Le scuole universitarie cantonali sono un importante settore di compiti nella collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. Per quanto concerne i sussidi per gli investimenti edili è importante (e sconcertante secondo gli esperti) il fatto che, secondo l'accordo intercantonale sulle università (art. 9 cpv. 1 AIU) e l'accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (art. 9 cpv. 2 ASUP), i costi

infrastrutturali non vengano computati. Il sostegno delle scuole universitarie nel settore immobiliare dovrebbe avvenire maggiormente attraverso un indennizzo diretto ai Cantoni beneficiari.

2.9 Rinuncia a contributi vincolati a progetti destinati a scuole universitarie cantonali

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Sulla base dell'articolo 59 LPSU, la Confederazione può erogare sussidi per compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale. Essi sono destinati, ad esempio, a progetti di cooperazione delle scuole universitarie per la costituzione di centri di competenza di importanza nazionale o regionale, per la realizzazione di programmi straordinari a livello internazionale, lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la ripartizione dei compiti tra di esse o per la promozione del plurilinguismo per quanto concerne le lingue nazionali (cfr. art. 59 cpv. 2 LPSU).

Il gruppo di esperti raccomanda di rinunciare a questo strumento di promozione. A partire dal 2025 non vanno assunti ulteriori nuovi impegni. Di conseguenza, il credito d'impegno chiesto con il Messaggio ERI non va addebitato.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	31.7	32.4	33.1	33.8	34.5	35.2	35.9
Effetto di sgravio della misura	31.7	32.4	33.1	33.8	34.5	35.2	35.9
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- Credito: SEFRI/A231.0262/Sussidi vincolati a progetti secondo la LPSU
- Settore di compiti: Educazione e ricerca
- Ripercussioni per i Cantoni: i progetti dovrebbero essere finanziati dalle scuole universitarie cantonali o dai Cantoni interessati.

Condizioni giuridiche

L'articolo 59 LPSU è una disposizione potestativa e dovrebbe essere abrogato anche in caso di rinuncia integrale a questa promozione.

Motivazione

Come già nel caso dei sussidi per investimenti edili e spese locative destinati a scuole universitarie cantonali (v. misura precedente), il gruppo di esperti è critico anche sui contributi vincolati a progetti destinati a scuole universitarie cantonali. Il sostegno diretto di progetti in aggiunta ai sussidi di base alle scuole universitarie cantonali contraddice il principio dell'equivalenza fiscale, poiché in questo caso la Confederazione fornisce un sostegno specifico per progetti di competenza esclusiva dei Cantoni. L'aiuto finanziario crea inutili interrelazioni e risulta poco adeguato per svolgere il compito di coordinamento sancito nella LPSU (art. 1 cpv. 2 LPSU: coordinamento della politica universitaria a livello nazionale, segnatamente attraverso l'istituzione di organi comuni; garanzia della qualità e accreditamento; ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi). Inoltre, secondo il gruppo di esperti i progetti da promuovere conformemente all'articolo 59 capoverso 2 LPSU sono poco mirati, il che mette in discussione la loro ragione d'essere in aggiunta ai sussidi di base. Tenendo conto del numero esiguo dei beneficiari di tali sussidi, un coordinamento reciproco risulta ragionevolmente possibile.

2.10 Riduzione dei contributi forfettari a favore della formazione professionale al valore di riferimento

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Nell'ambito della formazione professionale, la Confederazione versa ai Cantoni contributi forfettari a in base alle loro prestazioni e al numero di persone che seguono una formazione professionale di base. Secondo l'articolo 59 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2022 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), il valore indicativo per la partecipazione della Confederazione alle spese corrisponde a un quarto delle spese dell'ente pubblico per la formazione professionale.

Il gruppo di esperti raccomanda di ridurre i contributi forfettari fino a corrispondenza del valore di riferimento del 25 per cento previsto nella LFPr.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	887.0	909.1	924.1	942.7	961.5	980.7	1'000.4
Effetto di sgravio della misura	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Uscite dopo la misura	867.0	889.1	904.1	922.7	941.5	960.7	980.4
Sgravio in %	2.3%	2.2%	2.2%	2.1%	2.1%	2.0%	2.0%

- Credito: SEFRI/A231.0259/Contributi forfettari e formazione professionale superiore
- Settore di compiti: Educazione e ricerca
- Ripercussioni per i Cantoni: la riduzione ha ripercussioni finanziarie dirette sui Cantoni.

Condizioni giuridiche

La misura non richiede modifiche legislative.

Motivazione

Stando al Messaggio ERI, dal 2018 la partecipazione della Confederazione alle spese dell'ente pubblico è sempre più elevata rispetto al valore di riferimento legale del 25 per cento (25,3–26,7 %). Anche i valori di pianificazione per il periodo 2024–2028 sono ogni anno superiori di 0,5 punti percentuali in media. Il gruppo di esperti ritiene che con il superamento del valore di riferimento la Confederazione si faccia carico di oneri finanziari illegittimi.

2.11 Limitazione dei contributi della Confederazione per gli aerodromi regionali agli interessi per la Confederazione

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Conformemente all'articolo 87b Cost., la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione sono impiegati per finanziare compiti e spese connessi al traffico aereo, di cui il 50–75 per cento per misure di sicurezza tecniche. Circa 30 milioni sono destinati ai servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli presso singoli aeroporti regionali svizzeri. Poiché i ricavi generati dall'utenza coprono in media solo il 12 per cento dei costi dei servizi della sicurezza aerea negli aerodromi regionali, la Confederazione versa contributi agli esercenti degli aerodromi. Gli aerodromi regionali accolgono in primo luogo i voli d'affari, turistici e di lavoro e occorre distinguerli dagli aeroporti nazionali, in quanto gestori del traffico aereo pubblico, con collegamenti diretti nazionali e internazionali.

Il gruppo di esperti raccomanda di limitare i contributi federali a favore degli aerodromi regionali al livello necessario per garantire gli interessi della Confederazione. Sono di interesse per la Confederazione gli

aerodromi regionali di Belp, poiché serve ospiti politici, e di Grenchen, a scopo d'istruzione. In tale contesto occorre valutare anche la possibilità di un allentamento dei vincoli o di una soppressione di questi ultimi.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	39.2	39.6	40.0	40.4	40.8	41.2	41.6
Effetto di sgravio della misura	-	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Uscite dopo la misura	39.2	14.6	15.0	15.4	15.8	16.2	16.6
<i>Sgravio in %</i>	<i>0.0%</i>	<i>63.2%</i>	<i>62.6%</i>	<i>62.0%</i>	<i>61.3%</i>	<i>60.7%</i>	<i>60.1%</i>

- Credito: UFAC/A231.0298/Misure tecniche di sicurezza
- Settore di compiti: Trasporti
- Ripercussioni per i Cantoni: la soppressione del contributo della Confederazione può essere compensato passando a un sistema di sicurezza garantito dalla strumentazione di bordo, aumentando il finanziamento da parte dell'utenza o tramite un cofinanziamento da parte dei Cantoni e dei Comuni d'ubicazione.

Condizioni giuridiche

La riduzione di tali contributi consentirebbe di impiegare i fondi a destinazione vincolata per altri progetti. Il bilancio può quindi essere sgravato solo se determinate misure, finora finanziate tramite il bilancio generale, in futuro saranno finanziate tramite il finanziamento speciale (p. es. indennizzo annuale a Skyguide per gli spazi aerei all'estero ad essa delegati). L'attuazione di questa misura richiede una modifica dell'articolo 37f della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin; RS 725.116.2).

Motivazione

La Confederazione sovvenziona i servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli presso gli aerodromi regionali con circa 30 milioni di franchi all'anno. Il gruppo di esperti ritiene che per la maggior parte degli aerodromi regionali i contributi della Confederazione per la sicurezza aerea non debbano corrispondere a quelli versati agli aeroporti di Zurigo o Ginevra. L'attuale sistema è in contraddizione con il principio di sussidiarietà. Di conseguenza, sarebbe sensato limitare i contributi in funzione degli interessi della Confederazione (capacità di riserva, voli di Stato, sicurezza del Paese, istruzione). Gli eventuali costi supplementari per la sicurezza presso gli aerodromi regionali devono essere a carico dell'utenza. L'attività di volo è riservata a una clientela che dispone di una certa solvibilità, da cui si può esigere che copra i costi causati, in particolare per la sicurezza aerea.

3 Separazione delle uscite e contenimento dell'incremento delle uscite per la previdenza sociale

3.1 Separazione tra Confederazione e AVS a partire dal 2027

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Il Contributo della Confederazione all'AVS è definito nell'articolo 103 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) e ammonta al 20,2 per cento delle uscite annue dell'assicurazione. In vista del finanziamento della 13^a rendita AVS, il 14 agosto 2024 il Consiglio federale ha deciso di aumentare l'IVA e ridurre il contributo della Confederazione al 19,5 per cento a partire dal 2026. Il gruppo di esperti propone di vincolare l'ammontare del contributo federale alle entrate dell'IVA. Il contributo della Confederazione potrebbe infatti essere definito come percentuale dell'IVA o come percento demografico.

Per quanto riguarda l'effetto di sgravio, si suppone che il cambiamento avverrà dal 2027, ossia che nel 2027 e negli anni successivi il contributo federale crescerà di pari passo con il PIL in base al livello delle uscite del 2026, anno in cui sarà versata per la prima volta la 13^a rendita AVS. Gli effetti di quest'ultima sono già inclusi nel calcolo dell'effetto di sgravio. La prima tabella indica l'effetto di sgravio rispetto alla pianificazione finanziaria attuale. Si basa sulle prospettive finanziarie dell'AVS di giugno 2024 e non tiene ancora conto della necessità di correzione comunicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) a inizio agosto 2024. Inoltre, nella pianificazione finanziaria si ipotizza una riduzione del contributo federale al 18,7 per cento delle uscite dell'AVS (secondo la variante del Consiglio federale per il finanziamento della 13^a rendita AVS). Mentre la correzione al ribasso delle uscite dell'AVS riduce l'effetto di sgravio della separazione soprattutto a medio termine, l'aumento della quota della Confederazione dal 18,7 al 19,5 per cento a partire dal 2026 comporta un effetto di sgravio maggiore rispetto alla pianificazione finanziaria. Nella seconda tabella viene stimato l'effetto di sgravio sulla base della nuova stima provvisoria delle uscite dell'AVS, tenendo conto pure di un contributo della Confederazione pari al 19,5 per cento prima della separazione. Nel rapporto sono illustrate le ripercussioni sulla base di quest'ultimo calcolo.

In mio. CHF	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Contributo della Confederazione del 18,7 % secondo la pianificazione finanziaria di giugno 2024, senza la correzione delle cifre dell'AVS	11'000.5	11'550.6	11'816.7	12'478.9	12'851.4	13'610.0	13'968.7
Effetto di sgravio della misura	-	260.2	173.9	539.4	606.3	1'050.5	1'088.0
Contributo della Confederazione dopo la dissociazione	11'000.5	11'290.4	11'642.8	11'939.5	12'245.0	12'559.5	12'880.7
<i>Sgravio in %</i>	0.0%	2.3%	1.5%	4.3%	4.7%	7.7%	7.8%
Contributo della Confederazione del 19,5 % dopo la correzione delle cifre dell'AVS	11'463.7	11'973.9	12'180.4	12'781.1	13'049.9	13'697.0	13'933.5
Effetto di sgravio della misura	-	208.0	47.3	338.9	289.2	608.6	510.4
Contributo della Confederazione dopo la dissociazione	11'463.7	11'765.8	12'133.1	12'442.2	12'760.7	13'088.4	13'423.1
<i>Sgravio in %</i>	0.0%	1.7%	0.4%	2.7%	2.2%	4.4%	3.7%

- Credito: UFAS/A231.0239 Prestazioni della Confederazione a favore dell'AVS
- Settore di compiti: Previdenza sociale
- Ripercussioni per l'AVS: in seguito alla separazione dalle uscite dell'AVS, i contributi della Confederazione all'assicurazione aumenteranno solo sulla base dei ricavi derivanti dall'IVA e ciò sfocerà in minori entrate per l'AVS.

Poiché le uscite dell'AVS aumentano più rapidamente rispetto alle entrate dell'IVA, il risultato di ripartizione dell'AVS diminuirebbe di quasi 300 milioni già entro il 2030 anche tenendo conto delle minori uscite provvisorie dell'AVS. Ciò corrisponde circa allo 0,1 per cento del punto percentuale IVA. Per il prossimo decennio si prevede un risparmio maggiore, poiché per un certo lasso di tempo le uscite dovrebbero aumentare più velocemente rispetto al PIL e quindi rispetto alle entrate dell'IVA. Tuttavia, la progressione delle uscite dell'AVS dovrebbe nuovamente rallentare per motivi legati a fattori demografici. Sarà possibile quantificare le ripercussioni esatte della misura proposta sul

prossimo decennio solo quando saranno disponibili i nuovi scenari dell'UFAS.

Nel quadro dell'imminente riforma dell'AVS, che dovrebbe esplicitare i suoi effetti dal 2030 e stabilire l'equilibrio finanziario per il prossimo decennio, per quanto concerne l'AVS è necessario adottare alcune misure sul piano delle prestazioni e/o sul fronte delle entrate. Occorrerà decidere se finanziare il fabbisogno finanziario supplementare mediante contributi più elevati, un aumento dell'IVA o innalzando l'età di riferimento.

Questa misura rafforza il finanziamento indipendente della previdenza per la vecchiaia. Le uscite non rappresentano più una quota sempre più consistente del preventivo della Confederazione e non sono più in concorrenza con le altre uscite. Al contempo, i futuri risparmi sul piano delle prestazioni dell'AVS andranno interamente a beneficio del bilancio dell'AVS. Per contro, i miglioramenti delle prestazioni dovranno essere interamente finanziati mediante contributi più elevati.

Questa misura non ha ripercussioni per i Cantoni.

Condizioni giuridiche

L'attuazione di questa misura richiede una modifica dell'articolo 103 LAVS.

Se la misura proposta dovesse essere accettata, l'articolo potrebbe essere adeguato in modo tale che il contributo della Confederazione aumenti a partire da un determinato anno in modo proporzionale alle entrate dell'IVA e non alla crescita delle uscite dell'AVS. Il contributo della Confederazione può essere definito direttamente come percentuale dell'IVA (percento demografico).

Motivazione

L'associazione tra contributo della Confederazione e uscite dell'AVS costituisce un forte vincolo. La crescita dinamica delle uscite dell'AVS rappresenta un importante freno per le altre uscite, in particolare quelle con un debole grado di vincolo. Il finanziamento delle assicurazioni sociali dovrebbe essere stabile e possibilmente legato dalle finanze federali. Ciò permetterebbe anche una migliore prevedibilità dell'evoluzione delle entrate per le assicurazioni sociali. Scindere il contributo della Confederazione dalle uscite dell'AVS garantirebbe il rafforzamento del principio assicurativo nell'AVS e la dissociazione del finanziamento dell'AVS dalla politica finanziaria della Confederazione.

3.2 Contenimento dell'evoluzione delle uscite nel settore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS)

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta (riduzione individuale dei premi). La Confederazione accorda annualmente un sussidio pari al 7,5 per cento delle spese lorde dell'AOMS. Questo sussidio viene distribuito a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente e al numero di assicurati.

Secondo il nuovo tenore dell'articolo 54 LAMal, la Confederazione definirà ogni quattro anni gli obiettivi di costo per le prestazioni dell'AOMS. A tale proposito consulterà gli assicuratori, gli assicurati, i Cantoni e i fornitori di prestazioni. I singoli Cantoni potranno (su base volontaria) definire obiettivi di costo per la propria area di assistenza tenendo conto degli obiettivi del Consiglio federale.

In passato i costi della sanità hanno conosciuto una crescita molto più forte rispetto al PIL e anche nell'attuale pianificazione finanziaria della Confederazione tali costi aumentano dell'1 per cento in più rispetto al PIL. Secondo il gruppo di esperti, la Confederazione deve definire gli obiettivi di costo per il periodo 2027–2032 in modo che i costi dell'AOMS crescano solo di 0,5 punti percentuali in più rispetto al PIL. Anche i contributi federali alla riduzione dei premi devono aumentare nella stessa misura. In futuro questi ultimi dovrebbero crescere di pari passo con i costi dell'AOMS, conformemente agli obiettivi fissati dalla Confederazione. Per tutti i Cantoni che aderiscono agli stessi obiettivi e li raggiungono, la quota della

Confederazione alle uscite complessive per la riduzione dei premi rimane costante. In tal modo per i Cantoni si crea un incentivo a perseguire gli obiettivi del Consiglio federale e a fornire il proprio contributo per raggiungerli.

Per quanto riguarda l'effetto di sgravio, si parte dal presupposto che la misura di risparmio esplicherà i suoi effetti dal 2027. Nel piano finanziario è stata iscritta una crescita delle uscite dell'AOMS del 3,5 per cento, che si riduce al 3,0 per cento.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	3'691.0	3'820.0	3'953.0	4'091.4	4'234.6	4'382.8	4'536.2
Effetto di sgravio della misura	-	18.3	37.2	58.1	80.3	103.9	128.9
Uscite dopo la misura	3'691.0	3'801.7	3'915.8	4'033.3	4'154.3	4'278.9	4'407.2
<i>Sgravio in %</i>	<i>0.0%</i>	<i>0.5%</i>	<i>0.9%</i>	<i>1.4%</i>	<i>1.9%</i>	<i>2.4%</i>	<i>2.8%</i>

- Credito: UFSP/A231.0214/Riduzione individuale dei premi
- Settore di compiti: Previdenza sociale
- Ripercussioni per i Cantoni: ai risparmi per la Confederazione corrispondono perdite equivalenti per i Cantoni. Si crea un onere supplementare per i Cantoni solo quando i loro costi della sanità (e riduzioni dei premi) crescono in misura più marcata rispetto ai tassi di crescita degli obiettivi di costo.

Condizioni giuridiche

L'attuazione di questa misura richiede una modifica dell'articolo 66 LAMal.

Motivazione

Le competenze per la determinazione delle prestazioni e la gestione dell'offerta di prestazioni e delle tariffe sono suddivise tra Confederazione e Cantoni. Il gruppo di esperti ritiene opportuna una dissociazione dei compiti. Tuttavia, l'attuazione richiederebbe anni e impegnerebbe risorse che verrebbero a mancare per l'urgente contenimento dei costi. Definendo insieme gli obiettivi di crescita massima dei costi, Confederazione e Cantoni possono gestire congiuntamente prestazioni, offerta e tariffe nell'ambito dell'AOMS. Questa procedura è stata stabilita anche nel quadro del controprogetto all'iniziativa per un freno ai costi.

La proposta di definire gli obiettivi di crescita massima dei costi rafforza l'incentivo per la Confederazione e i Cantoni ad adottare misure di contenimento dei costi. Nel tempo sono state fatte diverse proposte per contenere i costi, ma le competenze per la loro attuazione non sono sufficientemente disciplinate. Al contempo, la proposta del gruppo di esperti crea un nesso tra le decisioni sull'evoluzione delle prestazioni e dei costi e l'evoluzione del sussidio per la riduzione dei premi. In tal modo si può accrescere anche la consapevolezza dei costi nell'ambito della determinazione degli obiettivi in materia di qualità e prestazioni.

4 Riduzione o soppressione di alcuni sussidi

4.1 Riduzione del 20 per cento del credito di sussidio per i compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di organizzazioni internazionali

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Questo credito di sussidio serve ad attuare la politica svizzera dello Stato ospite ed è destinato a beneficiari istituzionali ai sensi della legge del 22 giugno 2022 sullo Stato ospite (LSO; RS 192.12), ad esempio istituzioni internazionali e organizzazioni intergovernative, conferenze internazionali nonché ad altri organi internazionali.

Il gruppo di esperti propone di ridurre del 20 per cento il credito di sussidio in questione e raccomanda di riunire in un unico credito a preventivo queste uscite e quelle per le prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutturali, perché anche queste ultime includono compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di organizzazioni internazionali e si basano sulla LSO.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	23.7	24.0	24.2	24.5	24.7	24.9	25.2
Effetto di sgravio della misura	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0
Uscite dopo la misura	19.0	19.2	19.4	19.6	19.8	20.0	20.2
<i>Sgravio in %</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>

- Crediti: DFAE/A231.0353/Compiti della Svizzera in quanto Paese ospite di organizzazioni internazionali, DFAE/A231.0352/Prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutturali
- Settore di compiti: Relazioni con l'estero – Cooperazione internazionale
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

La misura è attuabile senza modifiche di legge. I vari sussidi si basano su una disposizione potestativa dell'articolo 20 LSO.

Motivazione

Il gruppo di esperti consiglia di ridurre di almeno 2 milioni il contributo d'esercizio a favore della Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) per il Centro internazionale di conferenze di Ginevra (CICG), dato che ritiene ragionevolmente possibile aumentare la prestazione propria della FIPOI grazie ai consistenti fondi di cui dispone l'organizzazione. Per quanto riguarda i progetti di costruzione, la Confederazione e il Cantone di Ginevra finanziano, tramite la FIPOI, parte dei costi. Il Cantone non versa tuttavia contributi diretti alla FIPOI, sebbene lo amministri insieme alla Confederazione e le sue istituzioni (università, ospedale cantonale ecc.) possano usufruire gratuitamente del CICG. Il Cantone di Ginevra dovrebbe fornire un contributo finanziario più elevato e ciò permetterebbe di ridurre il sussidio federale. Inoltre, il gruppo di esperti raccomanda alla Confederazione di valutare la possibilità di rinunciare parzialmente o integralmente al finanziamento della fondazione Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA). La strategia di quest'ultima prevede un finanziamento a medio termine attraverso fonti private e filantropiche. Il 4 marzo 2022 il Consiglio federale ha deciso di valutare l'evoluzione di questa strategia fino al 2027. Una graduale riduzione del sussidio federale potrebbe facilitarne la soppressione entro il 2027. Secondo il gruppo di esperti, un'altra possibilità per aumentare l'efficacia risiede nel disciplinamento più rigoroso della concessione di ulteriori sussidi che promuovono vari progetti minori con poche centinaia di franchi.

4.2 Rinuncia a sussidi per azioni a favore del diritto internazionale pubblico

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Questi sussidi consentono di promuovere progetti minori di organizzazioni non governative, università, fondi e istituzioni nazionali e internazionali nei seguenti settori: diritti dell'uomo e diritto internazionale umanitario, giustizia penale internazionale, promozione della conoscenza e della comprensione del diritto internazionale, digitalizzazione, promozione dei principi della supremazia della legge («international rule of law») e lotta al terrorismo.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare integralmente a questi sussidi.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
Effetto di sgravio della misura	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: DFAE/A231.0340/Azioni a favore del diritto internazionale pubblico
- Settore di compiti: Relazioni con l'estero – Cooperazione internazionale
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

Per l'attuazione di questa misura non sono necessarie modifiche legislative.

Motivazione

Stando al gruppo di esperti, l'abolizione di questa prestazione finanziaria non avrebbe conseguenze gravi o tangibili. Altri attori possono svolgere gli stessi compiti; gli studi possono ad esempio essere finanziati autonomamente.

4.3 Trasferimento della competenza per il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Il Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra documenta la storia e le attività del movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il contributo della Confederazione copre circa un quinto delle spese d'esercizio del museo. Il museo riceve prestazioni finanziarie anche dal Cantone di Ginevra e dal Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). La Confederazione è rappresentata nel consiglio di fondazione.

Il gruppo di esperti propone di trasferire questo credito di sussidio nell'ambito di competenza dell'Ufficio federale della cultura (UFC). La maggior parte degli esperti ritiene che in futuro il museo debba essere finanziato attraverso il credito dell'UFC destinato a musei, collezioni e reti di terzi (A231.0131) e assoggettato ai rispettivi criteri di promozione.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Effetto di sgravio della misura	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: DFAE/A231.0354 Museo internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Ginevra
- Settore di compiti: Relazioni con l'estero – Cooperazione internazionale
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

Per l'attuazione di questa misura non sono necessarie modifiche legislative.

Motivazione

Il gruppo di esperti ritiene che le implicazioni con la politica estera siano deboli. Inoltre intravede la possibilità di sfruttare sinergie all'interno dell'UFC.

4.4 Riduzione del 10 per cento dei sussidi per le relazioni con gli Svizzeri all'estero

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Lo scopo del presente credito di sussidio a favore delle relazioni con gli Svizzeri all'estero è promuovere le organizzazioni che sostengono le relazioni tra gli Svizzeri all'estero e la Svizzera.

Il gruppo di esperti propone di ridurre del 10 per cento questo credito di sussidio.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9
Effetto di sgravio della misura	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Uscite dopo la misura	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5
<i>Sgravio in %</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>

- Credito: DFAE/A231.0356/Relazioni con gli Svizzeri all'estero
- Settore di compiti: Relazioni con l'estero – Cooperazione internazionale
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

Di principio non è necessaria alcuna modifica di legge; i sussidi si basano sull'articolo 38 della legge del 26 settembre 2014 sugli Svizzeri all'estero (LSEst; RS 195.1).

Motivazione

Nel quadro della proposta di riduzione, il gruppo di esperti raccomanda, in particolare, di rinunciare integralmente all'importo destinato all'associazione «educationsuisse» (organizzazione mantello delle scuole svizzere all'estero riconosciute dalla Confederazione) e alla Fondazione Piazza degli Svizzeri all'estero (rete per gli svizzeri all'estero). Il contributo a favore di «educationsuisse» per l'esercizio della segreteria dovrebbe essere soppresso in quanto si tratta di un doppio sussidio da parte dell'UFC e del DFAE. Inoltre, «educationsuisse» dispone di fondi propri consistenti. Anche il contributo alla Fondazione Piazza

degli Svizzeri all'estero va soppresso, poiché quest'ultima riceve già sussidi dall'Organizzazione degli Svizzeri all'estero (OSE), a sua volta già sovvenzionata dal DFAE.

4.5 Rinuncia all'indennizzo a favore del Gruppo diplomatico della polizia ginevrina

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Sulla base di un contratto di servizio con il Cantone di Ginevra, la Confederazione indennizza il Gruppo diplomatico della polizia ginevrina nell'applicazione delle misure di sicurezza per le rappresentanze permanenti, le organizzazioni internazionali e la protezione delle persone.

Il gruppo di esperti raccomanda di non prorogare questo contratto, per cui si potrebbe rinunciare del tutto all'indennizzo.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Effetto di sgravio della misura	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: DFAE/A231.0355/Dispositivo sicurezza Ginevra internazionale: Gruppo diplomatico
- Settore di compiti: Relazioni con l'estero – Cooperazione internazionale
- Ripercussioni per i Cantoni: con la risoluzione del contratto di servizio verrebbe meno l'indennizzo destinato al Cantone di Ginevra, e con esso anche il relativo obbligo di prestazione.

Condizioni giuridiche

Per l'attuazione di questa misura non sono necessarie modifiche legislative.

Motivazione

Il Gruppo diplomatico della Polizia ginevrina è una divisione speciale che si occupa in modo specifico delle esigenze della comunità internazionale. Secondo il gruppo di esperti si può rinunciare al servizio del Gruppo diplomatico, poiché quest'ultimo non svolge compiti di sicurezza obbligatori.

4.6 Crescita pari a zero delle uscite del messaggio sulla cultura

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La legge dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1) prevede che ogni quattro anni il Consiglio federale sottoponga al Parlamento un progetto («messaggio sulla cultura») contenente i crediti d'impegno e i limiti di spesa richiesti per il finanziamento della promozione culturale. L'attuale messaggio sulla cultura (2025–2028) comprende le spese di riversamento dell'UFC nonché i preventivi della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia e del Museo nazionale svizzero (MNS). I sussidi più cospicui riguardano la promozione cinematografica, la cultura cinematografica, l'archivio cinematografico Cineteca svizzera, il contributo a Pro Helvetia, il MNS, la cultura della costruzione e le scuole svizzere all'estero.

Il gruppo di esperti propone di congelare le pertinenti uscite al livello del 2025 per cinque anni (fino al 2030).

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	244.8	248.5	252.2	255.2	258.3	261.4	264.5
Effetto di sgravio della misura	2.4	6.1	9.8	12.8	15.9	15.9	15.9
Uscite dopo la misura	242.4	242.4	242.4	242.4	242.4	245.5	248.6
<i>Sgravio in %</i>	<i>1.0%</i>	<i>2.5%</i>	<i>3.9%</i>	<i>5.0%</i>	<i>6.2%</i>	<i>6.1%</i>	<i>6.0%</i>

- Crediti: UFC/diversi
- Settore di compiti: Cultura e tempo libero
- Ripercussioni per i Cantoni: la misura avrebbe solo ripercussioni lievi per i Cantoni, poiché gran parte dei sussidi è versata direttamente ai rispettivi beneficiari (p. es. MNS, Pro Helvetia e musei).

Condizioni giuridiche

Per l'attuazione di questa misura non sono necessarie modifiche legislative.

Motivazione

Il gruppo di esperti giustifica la riduzione dei sussidi nel settore della cultura, da un lato, con il fatto che in alcuni ambiti vengono erogati sussidi con aliquote superiori al 50 per cento (p. es. per la promozione cinematografica, le misure di promozione nel settore «lingue nazionali e comprensione tra le comunità linguistiche»); Dall'altro è considerato problematico il fatto che in alcuni ambiti del settore culturale la Confederazione e i Cantoni abbiano competenze parallele in materia di promozione. Ciò richiede uno sforzo di coordinamento maggiore e rischia di indebolire il principio di sussidiarietà. Per questa ragione, il gruppo di esperti raccomanda di ridurre i sussidi nel settore della cultura, tenendo conto principalmente di questi aspetti. Inoltre, reputa che le disposizioni costituzionali (art. 69–71 e 78 Cost.) debbano essere esaminate in modo critico in vista di una ripartizione dei compiti efficace tra Confederazione e Cantoni.

Ravvisa potenziale anche per quanto riguarda la promozione della formazione dei giovani Svizzeri all'estero («scuole svizzere all'estero») e reputa possibile procedere a una riduzione dei sussidi, dato che in quest'ambito si sono accumulati notevoli residui di credito negli ultimi anni (p. es. perché il numero di figli di Svizzeri all'estero è diminuito). Le riduzioni non dovrebbero toccare gli ambiti per i quali esiste un chiaro compito federale (contributi a Pro Helvetia e MNS).

4.7 Riduzione del 10 per cento dei sussidi a favore della promozione delle attività giovanili extrascolastiche

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

In virtù della legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG; RS 446.1) la Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni private, Cantoni e Comuni. In questo contesto il sostegno è accordato a istituzioni e progetti di interesse nazionale che offrono ai fanciulli e ai giovani la possibilità di sviluppare la personalità nonché di dedicarsi a responsabilità politiche e sociali nel quadro delle attività giovanili extrascolastiche aperte a tutti o associative.

Il gruppo di esperti propone di ridurre il contributo del 10 per cento.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	14.3	14.4	14.6	14.7	14.9	15.0	15.2
Effetto di sgravio della misura	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Uscite dopo la misura	12.9	13.0	13.1	13.3	13.4	13.5	13.7
<i>Sgravio in %</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>

- Credito: UFAS/A231.0246/Promozione attività giovanili extrascolastiche

- Settore di compiti: Previdenza sociale
- Ripercussioni per i Cantoni: i Cantoni possono decidere autonomamente se adeguare le offerte corrispondenti o aumentare il proprio contributo finanziario.

Condizioni giuridiche

Per l'attuazione di questa misura non sono necessarie modifiche legislative.

Motivazione

Poiché questi aiuti finanziari permettono di sostenere, tra l'altro, i Cantoni e i Comuni, il gruppo di esperti propone di ridurli del 10 per cento, visto che fondamentalmente la competenza finanziaria al riguardo spetta ai Cantoni. Nel contempo esorta a porre maggiormente l'accento su progetti di interesse nazionale.

4.8 Riduzione al 50 per cento del contributo a progetti sperimentali in materia di esecuzione delle pene e delle misure

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

I progetti sperimentali servono allo sviluppo e alla sperimentazione di nuovi metodi e concezioni nell'esecuzione delle pene e delle misure. I contributi della Confederazione ammontano al massimo all'80 per cento dei costi riconosciuti per il progetto e/o la valutazione. Tra questi costi rientrano le spese per il personale, i costi per beni e servizi ed eventualmente i costi d'investimento indispensabili per il progetto sperimentale. I beneficiari di questi aiuti finanziari sono i Cantoni e gli enti privati.

Il gruppo di esperti propone di limitare le aliquote di sussidio al 50 per cento.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2
Effetto di sgravio della misura	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Uscite dopo la misura	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
<i>Sgravio in %</i>	<i>37.5%</i>	<i>37.5%</i>	<i>37.5%</i>	<i>37.5%</i>	<i>37.5%</i>	<i>37.5%</i>	<i>37.5%</i>

- Credito: UFG/A231.0144/Progetti sperimentali
- Settore di compiti: Educazione e ricerca
- Ripercussioni per i Cantoni: i Cantoni possono decidere autonomamente se ridefinire l'ordine di priorità di alcuni progetti o se aumentare il proprio contributo finanziario.

Condizioni giuridiche

Nella legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (RS 341) le aliquote di sussidio dell'80 per cento sono stabilite come aliquote massime. Di conseguenza, una riduzione dei sussidi non necessita di alcuna modifica di legge. Tuttavia, il gruppo di esperti raccomanda comunque di adeguare il pertinente articolo fissando l'aliquota massima al 50 per cento.

Motivazione

L'esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni. Essi sono anche i principali beneficiari dei sussidi per progetti sperimentali. La riduzione dei contributi della Confederazione e un maggiore impegno finanziario da parte dei beneficiari potrebbe incrementare l'efficienza dei sussidi.

4.9 Rinuncia a sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Questi contributi della Confederazione sono destinati a programmi di formazione a livello nazionale o regionale per persone attive nell'ambito dell'aiuto alle vittime (p. es. operatori sociali o psicologi). I contributi sono calcolati in modo forfettario e corrispondono di norma al 50 per cento delle spese computabili.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare completamente a questi sussidi.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Effetto di sgravio della misura	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Uscite dopo la misura	0.3	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>0.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: UFG/A231.0146/Sussidi all'istruzione, aiuto alle vittime di reati
- Settore di compiti: Previdenza sociale
- Ripercussioni per i Cantoni: la misura comporta ripercussioni parziali, poiché secondo l'ordinanza del 27 febbraio 2008 concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.51) i beneficiari sono le organizzazioni private nonché i tribunali e la polizia.
Gran parte dei contributi è destinata alle scuole universitarie. Se l'aiuto della Confederazione venisse meno, i Cantoni, in qualità di enti gestori dei consultori per l'aiuto alle vittime, sarebbero probabilmente costretti a versare contributi più elevati per i corsi di formazione frequentati principalmente dai loro dipendenti.

Condizioni giuridiche

La misura presuppone l'abrogazione dell'articolo 31 della legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5).

Motivazione

Il gruppo di esperti propone un'abrogazione integrale dell'articolo, poiché i sussidi erogati in base a tale disposizione sono molto esigui e nel 60 per cento dei casi coprono meno del 20 per cento dei costi complessivi della formazione. Si possono quindi ipotizzare effetti di trascinamento. Inoltre, le università e le scuole universitarie ricevono già sussidi di base dalla Confederazione.

4.10 Riduzione del 10 per cento degli aiuti finanziari per la promozione dello sport

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

In virtù della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport (LPSpO; RS 415.0), la Confederazione accorda contributi per la promozione dello sport di massa e di punta sotto forma di numerosi aiuti finanziari.

Il gruppo di esperti raccomanda di ridurre gli aiuti finanziari per la promozione dello sport del 10 per cento, escludendo però lo sport di massa (segnatamente le attività G+S).

L'effetto di sgravio indicato nella tabella sottostante non considera gli impegni già assunti, il che riduce il volume di risparmio nei primi anni.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	173.7	172.8	176.6	169.4	168.1	167.9	169.6
Effetto di sgravio della misura	17.4	17.3	17.7	16.9	16.8	16.8	17.0
Uscite dopo la misura	156.3	155.5	158.9	152.4	151.3	151.1	152.6
<i>Sgravio in %</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>

- Crediti: UFSPD/diversi crediti di trasferimento
- Settore di compiti: Cultura e tempo libero
- Ripercussioni per i Cantoni: a seconda dell'attuazione concreta; in caso di promozione congiunta da parte di Confederazione e Cantoni, questi ultimi potranno decidere autonomamente se rinunciare ad alcuni progetti o aumentare la propria partecipazione finanziaria.

Condizioni giuridiche

Per l'attuazione di questa misura non sono necessarie modifiche legislative.

Motivazione

In generale, il gruppo di esperti ritiene che le misure di promozione dello sport, in particolare il sostegno fornito a manifestazioni sportive internazionali e a impianti sportivi (inclusi i sussidi d'esercizio), dovrebbero essere affidate maggiormente ai Cantoni. La maggioranza del gruppo di esperti è inoltre del parere che il sostegno finanziario che la Confederazione dovrà fornire a favore delle manifestazioni internazionali ricorrenti a partire dal 2025 rappresenti un sussidio settoriale non giustificato, dal momento che si sostengono eventi di organizzatori privati. La responsabilità di finanziamento spetta quindi a questi ultimi. Una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione comporta il rischio di importanti effetti di trascinamento o di falsi incentivi. Un'ampia maggioranza di queste manifestazioni, tra le quali alcune erogano importanti premi in denaro, è finora riuscita ad autofinanziarsi sul mercato. Anche i contributi della Confederazione versati alle associazioni per l'utilizzo degli impianti sportivi nazionali, pari a 10 milioni all'anno, comportano un elevato rischio di effetti di trascinamento e sono inoltre difficili da giustificare. La Confederazione promuove infatti la costruzione e l'ampliamento di impianti sportivi nazionali con contributi agli investimenti, a condizione che gli esercenti concludano contratti di utilizzazione a lungo termine con le associazioni sportive e garantiscono una gestione economica autonoma.

4.11 Riduzione del 20 per cento del contributo alle spese di esame per la sicurezza dei prodotti

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione è tenuta per legge a garantire la sicurezza dei prodotti in Svizzera e la libera circolazione delle merci con l'UE o lo SEE. Per l'esecuzione della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11) vengono indennizzate le spese di controllo e di esame sostenute dalle organizzazioni preposte alla sorveglianza del mercato.

Il gruppo di esperti propone di ridurre il contributo del 20 per cento e di aumentare il finanziamento da parte degli utenti.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0
Effetto di sgravio della misura	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Uscite dopo la misura	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0
<i>Sgravio in %</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>	<i>20.0%</i>

- Credito: SECO/A231.0189/Sicurezza dei prodotti

- Settore di compiti: Economia
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

La misura non implica una modifica legislativa. L'articolo 14 LSPro prevede già per gli organi di esecuzione la possibilità di riscuotere emolumenti per il controllo di prodotti e l'esecuzione di misure.

Motivazione

Il gruppo di esperti ritiene che il finanziamento da parte delle organizzazioni preposte alla sorveglianza del mercato possa essere aumentato. La riduzione del sussidio permetterà così ancora di garantire la sicurezza dei prodotti in Svizzera e l'adempimento del mandato legale.

4.12 Rinuncia a ulteriori versamenti nel fondo di rotazione per la promozione della costruzione di abitazioni

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Sulla base della legge del 21 marzo 2003 sulla promozione dell'alloggio (LPrA; RS 842), la Confederazione concede mutui alle organizzazioni mantello di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni per la promozione di alloggi a prezzi moderati. I versamenti della Confederazione sono destinati al fondo di rotazione amministrato fiduciarmente dalle organizzazioni mantello. Dal fondo vengono accordati ai committenti di utilità pubblica mutui a tassi d'interesse favorevoli. Questi mutui servono a finanziare l'importo rimanente o ad assicurare il finanziamento transitorio in caso di costruzione, rinnovo o acquisto di alloggi, oppure a finanziare l'acquisto di terreni edificabili.

A fine 2023 la liquidità del fondo ammontava a circa 219 milioni, di cui 77 milioni erano già impegnati per progetti di costruzione. Secondo la pianificazione attuale, il fondo di rotazione verrà aumentato annualmente ancora fino al 2029 (con un importo totale massimo di 250 mio. su 10 anni). Questo credito quadro costituisce il controprogetto indiretto entrato in vigore dopo che l'iniziativa popolare «Più abitazioni a prezzi accessibili» è stata respinta il 9 febbraio 2020.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare a ulteriori versamenti nel fondo di rotazione.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	25.8	25.8	26.3	26.2	0.0	0.0	0.0
Effetto di sgravio della misura	25.8	25.8	26.3	26.2	0.0	0.0	0.0
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: UFAB/A235.0104/Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblica
- Settore di compiti: Previdenza sociale
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

L'articolo 37 LPrA è una disposizione potestativa; i versamenti nel fondo di rotazione possono quindi essere sospesi senza modificare la legge. Per una cessazione definitiva dei versamenti nel fondo andrebbero stralciati gli articoli 34 lettera c e 37 LPrA.

Motivazione

Secondo il gruppo di esperti, il sostegno finanziario a favore dell'edilizia di utilità pubblica dovrebbe essere fornito principalmente da Cantoni e Città. Con la rinuncia a ulteriori versamenti, il fondo dovrà finanziare la concessione di nuovi mutui viepiù attraverso i rimborsi, il che ridurrà progressivamente il volume di promozione.

4.13 Rinuncia a indennità a favore di istituti d'impiego per gli impieghi di civilisti

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Per garantire lo svolgimento degli impieghi richiesti nell'ambito di attività «protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste», la Confederazione può concedere aiuti finanziari agli istituti d'impiego.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare integralmente a questi contributi.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6
Effetto di sgravio della misura	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: CIVI/A231.0238/Indennità agli istituti d'impiego
- Settore di compiti: Sicurezza
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

L'aiuto finanziario poggia su una disposizione potestativa contenuta nella legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (LSC; RS 824.0; art. 47). Un'abrogazione della disposizione non è indispensabile per l'attuazione della misura, ma è raccomandata ai fini dello sgravio di bilancio sostenibile.

Motivazione

Considerato il duplice sostegno fornito alle organizzazioni e agli istituti con l'impiego di civilisti e la concessione dell'indennità finanziaria, il gruppo di esperti ritiene che l'abolizione di questa indennità sia giustificata.

4.14 Riduzione al 50 per cento dei contributi a innovazioni e progetti nell'ambito della formazione professionale e continua

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

In virtù della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), la Confederazione finanzia, nell'ambito della formazione professionale e della formazione professionale continua, progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità nonché prestazioni particolari di interesse pubblico. I beneficiari di questi contributi finanziari sono le organizzazioni del mondo del lavoro, i Cantoni e altri soggetti (privati, associazioni ecc.).

Il gruppo di esperti propone di ridurre le aliquote di sussidio al 50 per cento.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	44.9	45.4	49.3	50.3	51.3	52.3	53.4
Effetto di sgravio della misura	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Uscite dopo la misura	32.9	33.4	37.3	38.3	39.3	40.3	41.4
<i>Sgravio in %</i>	<i>26.7%</i>	<i>26.5%</i>	<i>24.3%</i>	<i>23.9%</i>	<i>23.4%</i>	<i>22.9%</i>	<i>22.5%</i>

- Credito: SEFRI/A231.0260/Contributi a innovazioni e progetti
- Settore di compiti: Educazione e ricerca
- Ripercussioni per i Cantoni: la riduzione interessa in parte anche i contributi cantonali.

Condizioni giuridiche

La misura non presuppone una modifica della legge. Tuttavia, il gruppo di esperti raccomanda di fissare l'aliquota massima del 50 per cento nella LFPr.

Motivazione

Le aliquote di sussidio in questo ambito si situano tra il 60 e l'80 per cento, ragione per cui il gruppo di esperti ritiene accettabile limitarle al 50 per cento. Inoltre, negli ultimi anni sono risultati notevoli residui di credito perché i mezzi a preventivo stanziati dal Parlamento hanno sempre superato il fabbisogno effettivo. A questa conclusione è giunto anche il CDF nella sua verifica dei sussidi concessi alla formazione professionale sotto forma di contributi a innovazioni e progetti del 2022, nella quale sosteneva che la bassa quota di utilizzo degli ultimi anni indicava che il credito quadro predisposto dal Parlamento superava il fabbisogno finanziario. Sarebbe quindi possibile attuare una riduzione di 12 milioni senza compromettere l'adempimento dei compiti.

4.15 Rinuncia al sussidio alla scuola cantonale di lingua francese a Berna

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La scuola cantonale di lingua francese di Berna è una scuola pubblica situata nella città di Berna che offre l'insegnamento della scuola dell'obbligo (HarmoS) in francese. La Confederazione versa un contributo annuo corrispondente al massimo al 25 per cento dei costi d'esercizio della scuola. In questo modo sostiene la formazione in lingua francese dei figli di impiegati federali e di diplomatici francofoni.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare completamente a questo sussidio.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
Effetto di sgravio della misura	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: SEFRI/A231.0267/Scuola cantonale di lingua francese, Berna
- Settore di compiti: Educazione e ricerca
- Ripercussioni per i Cantoni: il beneficiario dell'aiuto finanziario è il Cantone di Berna.

Condizioni giuridiche

La legge federale del 17 giugno 2022 sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna (RS 411.3) stabilisce soltanto un tetto massimo al contributo. Il gruppo di esperti raccomanda, tuttavia, di abrogare la legge.

Motivazione

Inizialmente il sostegno a favore della scuola di lingua francese era motivato dall'intento di assicurare ai figli degli impiegati francofoni di Berna un insegnamento nella loro lingua madre. Il sussidio perseguiva quindi principalmente una finalità in materia di politica del personale, la cui importanza è venuta meno con l'ampliamento della rete ferroviaria e la possibilità di svolgere telelavoro. Secondo il gruppo di esperti è quindi giustificato rinunciare alla quota della Confederazione sui costi d'esercizio, poiché solo il 15 per cento circa degli alunni sono figli di impiegati federali. Dal momento che la Confederazione paga anche la scuola privata dei figli dei suoi diplomati all'estero, si può presumere che gli altri Stati possano parimenti farsi carico di questi costi per i propri diplomati in Svizzera. Inoltre, le scuole pubbliche sono di esclusiva competenza dei Cantoni.

4.16 Rinuncia a concedere aiuti finanziari secondo la legge federale sulla formazione continua

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

In virtù della legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1) la Confederazione concede aiuti finanziari alle organizzazioni della formazione continua che forniscono prestazioni per il sistema della formazione continua negli ambiti dell'informazione, del coordinamento, della garanzia della qualità e dello sviluppo della formazione continua (art. 12 LFCo). Inoltre assegna aiuti finanziari ai Cantoni per promuovere l'acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti (art. 16 LFCo).

Il gruppo di esperti suggerisce di rinunciare completamente a questi sussidi e di abrogare la LFCo.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	18.7	19.2	19.6	20.0	20.4	20.8	21.3
Effetto di sgravio della misura	18.7	19.2	19.6	20.0	20.4	20.8	21.3
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: SEFRI/A231.0268/Aiuti finanziari LFCo
- Settore di compiti: Educazione e ricerca
- Ripercussioni per i Cantoni: circa tre quarti degli aiuti finanziari sono destinati ai Cantoni. Questi ultimi partecipano per metà al finanziamento delle misure, ma sono liberi di decidere se mantenere i programmi.

Condizioni giuridiche

Le disposizioni concernenti gli aiuti finanziari nella LFCo hanno carattere potestativo. La rinuncia a tali sussidi non necessita pertanto di una modifica di legge. Il gruppo di esperti raccomanda tuttavia di abrogare la LFCo.

Motivazione

Il gruppo di esperti è critico sui sussidi concessi in virtù della LFCo per due motivi: da un lato ritiene che il mercato per la formazione continua funzioni bene, ragione per cui nemmeno le prestazioni delle organizzazioni (informazione dell'opinione pubblica sulla formazione continua, coordinamento all'interno del sistema e di reti, sviluppo della formazione continua e garanzia della qualità) dovrebbero essere sostenute; dall'altro, è del parere che la responsabilità in materia di acquisizione e mantenimento delle competenze di base degli adulti spetti ai Cantoni. Il finanziamento congiunto di programmi in tal senso è contrario ai principi dell'equivalenza fiscale e della sussidiarietà.

4.17 Rinuncia al contributo alla formazione di programmisti

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua dei programmisti mediante contributi a favore di istituzioni attive in questo settore.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare completamente a questo sussidio.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
Effetto di sgravio della misura	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: UFCOM/A231.0312/Contributo alla formazione di programmisti
- Settore di compiti: Cultura e tempo libero
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

La disposizione potestativa contenuta nella LRTV (art. 76) permette di rinunciare al sussidio. Allo scopo di sgravare il bilancio in modo sostenibile, il gruppo di esperti raccomanda comunque lo stralcio della disposizione.

Motivazione

Il gruppo di esperti ritiene che sia legittimo abolire il contributo federale visto l'importo esiguo di quest'ultimo rispetto all'onere dei beneficiari di sussidi e prevede pertanto considerevoli effetti di trascinamento. Il promovimento avviene in primo luogo mediante accordi di prestazioni pluriennali (art. 72 ordinanza del 9.3.2007 sulla radiotelevisione, ORTV; RS 784.401), dai quali, però, non possono scaturire impegni finanziari su più anni (nessun credito d'impegno, riserva di politica budgetaria) e che andrebbero di conseguenza denunciati.

4.18 Rinuncia ai contributi alla diffusione di programmi nelle regioni di montagna

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione versa contributi a emittenti concessionarie di programmi radiofonici con partecipazione al canone, le cui spese d'esercizio annue per la diffusione del programma e il trasporto del segnale d'emissione sono estremamente elevate.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare integralmente a questi contributi.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Effetto di sgravio della misura	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: UFCOM/A231.0313/Contributo alla diffusione nelle regioni di montagna
- Settore di compiti: Cultura e tempo libero
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

La misura presuppone lo stralcio dell'articolo 57 LRTV.

Motivazione

Considerata l'aliquota di contribuzione relativamente esigua (max. 25 % dei costi), il gruppo di esperti è del parere che il sussidio possa essere abolito senza pregiudicare in modo sostanziale l'adempimento dei compiti. In questo settore esistono inoltre sussidi multipli, visto che la diffusione digitale viene sovvenzionata attraverso ulteriori canali.

4.19 Rinuncia a ulteriori conferimenti al Fondo svizzero per il paesaggio

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Il Fondo svizzero per il paesaggio (FSP) è stato istituito nel 1991 a seguito di un'iniziativa parlamentare. Il fondo, giuridicamente non autonomo, è gestito da una commissione nominata dal Consiglio federale. Sostiene progetti di conservazione e tutela di paesaggi rurali tradizionali. La durata iniziale limitata a 10 anni è stata prorogata due volte di 10 anni, nel 1999 e nel 2009. In virtù del decreto federale dell'11 marzo 2019, dal 2021 e per i 10 anni successivi, al fondo vengono trasferiti ogni anno 5 milioni.

La maggioranza del gruppo di esperti propone di rinunciare a ulteriori conferimenti e di sciogliere il fondo.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Effetto di sgravio della misura	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>	<i>100.0%</i>

- Credito: UFAM/A231.0324/Fondo svizzero per il paesaggio
- Settore di compiti: Ambiente e assetto del territorio
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

Il fondo si basa sulla legge federale del 3 maggio 1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali (RS 451.51). Anche se il sostegno finanziario del fondo è sancito con una disposizione potestativa, la maggioranza del gruppo di esperti raccomanda l'abrogazione della legge.

Motivazione

Il FSP è stato istituito nel 1991 in occasione del 700° anniversario della Confederazione sotto forma di sostegno *una tantum* e quindi limitato nel tempo. La maggioranza del gruppo di esperti ritiene che la ripetuta proroga del fondo non sia giustificata, essendo lo scopo iniziale del sussidio adempiuto. Inoltre ha riscontrato ridondanze con altri strumenti di promozione della Confederazione. Ad esempio, il fondo sostiene singoli progetti che presentano alcune sovrapposizioni con la politica regionale della Confederazione.

Considerati l'utilità pubblica del FSP e il sostegno che esso fornisce a progetti di volontariato e di interesse della collettività e tenuto conto dell'esiguo potenziale di risparmio, una minoranza del gruppo di esperti si oppone a questa misura.

4.20 Rinuncia alla promozione nei settori della formazione e dell'ambiente

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione sostiene vari progetti di educazione ambientale in virtù degli articoli sulla promozione sanciti in diverse leggi ambientali. L'obiettivo di questi progetti è promuovere competenze nell'ambito della protezione e dell'uso sostenibile delle risorse naturali a tutti i livelli formativi, ma in particolare a livello di specialisti e dirigenti.

Il gruppo di esperti propone di rinunciare integralmente a questa misura di promozione.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0
Effetto di sgravio della misura	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0
Uscite dopo la misura	-	-	-	-	-	-	-
<i>Sgravio in %</i>	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- Credito: UFAM/A231.0370/Formazione e ambiente
- Settore di compiti: Ambiente e assetto del territorio
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna ripercussione o solo ripercussioni minime

Condizioni giuridiche

Nelle diverse basi legali (legge del 7.10.1983 sulla protezione dell'ambiente, LPAmb; RS 814.01; legge federale del 24.1.1991 sulla protezione delle acque, LPAc; RS 814.20; legge federale del 1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN; RS 451; legge forestale del 4.10.1991, LFo; RS 921.0; legge del 20.6.1986 sulla caccia, LCP; RS 922.0; legge federale del 21.6.1991 sulla pesca, LFSP; RS 923.0; legge del 23.12.2011 sul CO₂; RS 641.71; legge federale del 30.9.2016 sull'energia, LEne; RS 730.0) le promozioni sono sancite prevalentemente sotto forma di disposizioni potestative. In caso di rinuncia integrale alla promozione, gli atti normativi dovranno comunque essere adeguati.

Motivazione

Il credito «Formazione e ambiente» comprende numerosi singoli aiuti. Gli esperti valutano criticamente questi sussidi dal punto di vista della politica finanziaria e per il gruppo di destinatari primario (specialisti e dirigenti) non intravede la necessità di concedere un sostegno statale specifico al settore. La Confederazione sostiene già indirettamente l'educazione ambientale attraverso il finanziamento di scuole universitarie. In questo modo fornisce un aiuto finanziario alle istituzioni che si occupano principalmente di formazione. Un ulteriore finanziamento dell'educazione ambientale conduce quindi a disparità, doppioni e a un

utilizzo inefficiente delle risorse. Gli esperti ritengono inoltre che, ai livelli formativi inferiori, la competenza spetti primariamente ai Cantoni.

4.21 Riduzione del 10 per cento dei contributi volontari non attinenti alla cooperazione internazionale

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione versa alle organizzazioni internazionali contributi per un totale di circa 2,1 miliardi (P 2024). Di questi, 0,6 miliardi sono cosiddetti «contributi obbligatori», ossia contributi versati a organizzazioni cui la Confederazione ha aderito in virtù di una convenzione o di un accordo internazionale a carattere vincolante. L'importo dei contributi viene determinato automaticamente in base a una chiave di ripartizione fissata negli statuti e in caso di mancato pagamento la Confederazione rischia l'esclusione dall'organizzazione (p. es. Consiglio d'Europa, CERN e OCSE). I rimanenti contributi pari a 1,5 miliardi (P 2024) poggiano su un obbligo statutario e il loro importo può essere ridefinito periodicamente a discrezione della Confederazione tenendo conto delle priorità politiche (p. es. contributi a programmi ESA, CICR Ginevra, Ricostituzione IDA e Istituto von Laue-Langevin ecc.). Una parte sostanziale dei rimanenti contributi è destinata alla cooperazione internazionale (multilaterale).

Il gruppo di esperti raccomanda al Consiglio federale di incaricare l'Amministrazione federale di elaborare un quadro generale sui contributi erogati alle organizzazioni internazionali e di associare a questa misura un obiettivo di sgravio del 10 per cento dei rimanenti altri contributi (senza cooperazione internazionale, cfr. al riguardo la misura separata) da raggiungere ridefinendo le priorità ed eliminando eventuali doppi. Deve essere data la possibilità di sospendere anche contributi obbligatori.

Dal momento che per alcuni contributi volontari sono già stati assunti impegni per i prossimi anni, la riduzione sembra plausibile soltanto a partire dal 2027.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	260.0	260.0	260.0	260.0	260.0	260.0	260.0
Effetto di sgravio della misura	-	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
Uscite dopo la misura	260.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0	234.0
<i>Sgravio in %</i>	0.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%

- Credito: diversi crediti di vari uffici
- Settore di compiti: diversi
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

Per i rimanenti contributi non è richiesta alcuna modifica legislativa. Se la riduzione interessa i contributi obbligatori, si rendono necessari una rescissione o un adeguamento degli accordi o delle convenzioni corrispondenti.

Motivazione

I contributi a organizzazioni internazionali sono preventivati in modo decentralizzato da numerosi uffici. Il gruppo di esperti ritiene che la gestione dei rimanenti contributi (ad eccezione di quelli erogati nel quadro della cooperazione internazionale) sia eccessivamente influenzata dai singoli settori e che manchi un quadro generale sul piano della politica estera. A suo parere si possono esaminare in modo critico anche singoli contributi obbligatori.

5 Misure di sgravio nel settore delle uscite non vincolate a seguito della ridefinizione delle priorità

5.1 Congelamento delle uscite per il settore della cooperazione internazionale fino al 2030

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Il gruppo di esperti propone di congelare al livello previsto per il 2025 le uscite per la cooperazione internazionale fino al 2030, inclusi i fondi previsti per l'Ucraina. La misura interessa tutte le uscite che il Consiglio federale sottopone al Parlamento con un messaggio concernente i crediti d'impegno e i limiti di spesa quadriennali. Nel quadro dell'obiettivo generale i fondi dovranno essere nuovamente prioritizzati.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	2'570.0	2'630.0	2'690.0	2'767.0	2'836.0	2'907.0	2'980.0
Effetto di sgravio della misura	47.0	107.0	167.0	244.0	313.0	313.0	313.0
Uscite dopo la misura	2'523.0	2'523.0	2'523.0	2'523.0	2'523.0	2'594.0	2'667.0
<i>Sgravio in %</i>	1.8%	4.1%	6.2%	8.8%	11.0%	10.8%	10.5%

- Crediti: DFAE/DSC/diversi crediti
- Settore di compiti: Relazioni con l'estero – Cooperazione internazionale
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

Per l'attuazione di questa misura non sono necessarie modifiche legislative.

Motivazione

Il gruppo di esperti è consapevole del fatto che nella cooperazione internazionale le uscite per l'aiuto allo sviluppo hanno già dovuto essere ridotte sensibilmente per compensare i fondi supplementari che il Consiglio federale ha destinato all'Ucraina. In considerazione dell'elevata necessità di correzione a livello di politica finanziaria, il gruppo di esperti reputa, tuttavia, che, a seconda dello scenario di sviluppo dell'esercito, anche questo settore di compiti debba contribuire al consolidamento del bilancio. La raccomandazione di congelare le uscite e di non ridurle subito garantisce al Consiglio federale più flessibilità per l'attuazione della misura e la ridefinizione dell'ordine di priorità delle attività della cooperazione internazionale. Questa riduzione comporta una verifica delle priorità nella cooperazione internazionale.

5.2 Riduzione del 10 per cento del contributo della Confederazione a Innosuisse

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

In qualità di agenzia di promozione della Confederazione, Innosuisse ha il compito di promuovere in Svizzera le innovazioni basate sulla scienza attraverso contributi finanziari, una consulenza professionale e la creazione di reti di contatti. La maggior parte dei mezzi assegnati da Innosuisse è destinata a favorire progetti d'innovazione realizzati da istituti di ricerca aventi diritto ai contributi in collaborazione con i partner economici (imprese). La Confederazione sostiene questa unità scorporata con un contributo finanziario annuale.

Il gruppo di esperti propone di ridurre del 10 per cento tale contributo e, allo stesso tempo, di limitare rigorosamente ad almeno il 50 per cento la partecipazione dei partner economici.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	310.4	319.9	330.6	337.2	343.9	350.8	357.8
Effetto di sgravio della misura	31.0	32.0	33.1	33.7	34.4	35.1	35.8
Uscite dopo la misura	279.4	287.9	297.5	303.5	309.5	315.7	322.0
<i>Sgravio in %</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>

- Credito: SG-DEFR/A231.0380/Contributo finanziario a Innosuisse
- Settore di compiti: Educazione e ricerca
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna ripercussione diretta

Condizioni giuridiche

La riduzione del contributo finanziario non richiede alcuna modifica legislativa. La limitazione del contributo della Confederazione a un massimo del 50 per cento e la fissazione della partecipazione dei partner economici ad almeno il 50 per cento presuppongono un adeguamento della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI; RS 420.1). Oltre a fissare al 50 per cento la partecipazione dei partner attuatori ai costi di progetto, andrebbero aboliti anche alcuni strumenti (p. es. progetti d'innovazione realizzati senza partner attuativi, progetti d'innovazione di giovani imprese e promozione di persone altamente qualificate).

Motivazione

Il gruppo di esperti considera la riduzione dei contributi federali per la ricerca applicata come parte della ridefinizione generale delle priorità a livello di uscite della Confederazione. Negli ultimi 15 anni le uscite della Confederazione per la ricerca hanno registrato tassi di crescita molto elevati. Per questo motivo, il gruppo di esperti ritiene che una correzione delle quote di partecipazione sia una soluzione accettabile.

La ricerca applicata viene effettuata in stretta collaborazione con gli ambienti economici. Il sostegno delle imprese da parte dell'ente pubblico comporta spesso il rischio di distorsioni del mercato o interventi di politica industriale. Alla luce di queste considerazioni, il gruppo di esperti è scettico riguardo alla possibilità che la quota di promozione possa raggiungere un livello massimo del 60 per cento nei progetti realizzati con i partner economici. Ritiene che le aliquote di contribuzione della Confederazione vadano limitate rigorosamente al 50 per cento. Ciò concorrerebbe anche al raggiungimento dell'obiettivo di sgravio.

5.3 Riduzione del 10 per cento del contributo della Confederazione al FNS

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Le uscite della Confederazione per la ricerca fondamentale sono destinate prevalentemente al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS).

Il gruppo di esperti propone di ridurre il contributo federale per il FNS del 10 per cento.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	1'260.8	1'310.2	1'392.7	1'419.8	1'448.2	1'477.2	1'506.7
Effetto di sgravio della misura	126.1	131.0	139.3	142.0	144.8	147.7	150.7
Uscite dopo la misura	1'134.7	1'179.2	1'253.4	1'277.9	1'303.4	1'329.5	1'356.1
<i>Sgravio in %</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>

- Credito: SEFRI/A231.0272/Istituzioni di promozione della ricerca
- Settore di compiti: Educazione e ricerca
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna ripercussione diretta

Condizioni giuridiche

Per l'attuazione di questa misura non sono necessarie modifiche legislative.

Motivazione

Il gruppo di esperti considera la riduzione dei contributi per la ricerca fondamentale come parte della ridefinizione generale delle priorità a livello di uscite per investimenti della Confederazione. Negli ultimi 15 anni le uscite della Confederazione per la ricerca hanno registrato tassi di crescita molto elevati. Per questo motivo, il gruppo di esperti ritiene che una correzione delle quote di partecipazione sia una soluzione accettabile.

Il gruppo di esperti raccomanda di realizzare i risparmi attraverso una ridefinizione delle priorità e iniziando dai programmi di ricerca nazionali (anziché dalla ricerca fondamentale non vincolata).

5.4 Riduzione del 10 per cento nell'ambito dei compiti congiunti nel settore ambientale

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

La Confederazione adempie la maggior parte dei compiti nel settore ambientale in collaborazione con i Cantoni sulla base di accordi programmatici. In questo ambito concede contributi ai Cantoni nei settori quali la protezione contro i pericoli naturali, la protezione contro le piene, la protezione contro l'inquinamento fonico, la natura e il paesaggio, la foresta e la rivitalizzazione. Circa tre quarti degli stanziamenti sono contributi agli investimenti.

Il gruppo di esperti suggerisce di ridurre del 10 per cento i contributi destinati a questi compiti congiunti e di ridefinire l'ordine di priorità dei progetti in collaborazione con i Cantoni. Propone inoltre di limitare le aliquote di contribuzione della Confederazione al 50 per cento.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	460.2	467.8	490.4	512.8	536.4	561.1	586.9
Effetto di sgravio della misura	46.0	46.8	49.0	51.3	53.6	56.1	58.7
Uscite dopo la misura	414.2	421.0	441.4	461.5	482.8	505.0	528.2
<i>Sgravio in %</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>

- Crediti: UFAM/A236.0122/Protezione contro i pericoli naturali, UFAM/A236.0124/Protezione contro le piene, UFAM/A236.0125/Protezione contro l'inquinamento fonico, UFAM/A236.0123/Natura e paesaggio, UFAM/A236.0126/Rivitalizzazione, UFAM/A231.0327/Foresta
- Settore di compiti: Ambiente e assetto del territorio
- Ripercussioni per i Cantoni: poiché secondo la Costituzione federale si tratta di compiti congiunti di Confederazione e Cantoni, la Confederazione concede indennità ai Cantoni. Una riduzione dei contributi è quindi possibile soltanto con una ridefinizione congiunta delle priorità o attraverso l'estensione temporale dei progetti da parte di Confederazione e Cantoni. Di conseguenza, la misura sgraverebbe anche le finanze cantonali.

Condizioni giuridiche

La riduzione dei contributi non necessita di alcuna modifica legislativa, ma presuppone una ridefinizione delle priorità in collaborazione con i Cantoni nonché l'adeguamento degli accordi programmatici e/o delle decisioni per singoli progetti previsti con i Cantoni. Il gruppo di esperti raccomanda inoltre di adeguare le aliquote di contribuzione superiori al 50 per cento nelle rispettive leggi.

Motivazione

Il gruppo di esperti giustifica anche questa misura con l'ampia ridefinizione delle priorità degli investimenti della Confederazione a favore del potenziamento della capacità difensiva dell'esercito. La ridefinizione delle priorità dovrebbe interessare tutti i principali settori d'investimento della Confederazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di investimenti propri della Confederazione (come nell'ambito dei trasporti ferroviari e stradali) o di contributi agli investimenti.

5.5 Riduzione del 10 per cento della ricerca del settore pubblico

Descrizione della misura ed effetto di sgravio

Nell'ambito della ricerca del settore pubblico (ricerca e mandati propri), l'Amministrazione federale gestisce attraverso diversi canali anche la promozione della ricerca (contributi). Una parte di questi contributi e sussidi vengono erogati alle medesime istituzioni già finanziate attraverso i crediti ERI (PF, università, istituti di ricerca ecc.; iscritti nel preventivo della SEFRI e della SG-DEFR).

I servizi federali che erogano sussidi nell'ambito della ricerca del settore pubblico sulla base di disposizioni legali speciali sono segnatamente la DSC, l'UFE, l'UFAG, l'USTRA, MeteoSvizzera, l'UFSPo e la SEFRI.

Il gruppo di esperti propone di ridurre del 10 per cento la spesa per la ricerca nel settore pubblico, ma di escludere Agroscope dalla riduzione, essendo questa colpita dalle misure nel settore proprio.

L'effetto di sgravio è stimato sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 7 del messaggio ERI 2025–2028.

(In mio. CHF)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Uscite secondo le prospettive a medio termine	256.3	256.3	256.3	256.3	256.3	256.3	256.3
Effetto di sgravio della misura	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6
Uscite dopo la misura	230.6	230.6	230.6	230.6	230.6	230.6	230.6
<i>Sgravio in %</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>	<i>10.0%</i>

- Crediti: diversi
- Settore di compiti: Educazione e ricerca
- Ripercussioni per i Cantoni: nessuna

Condizioni giuridiche

La ricerca del settore pubblico è retta dall'articolo 16 LPRI. Questa base legale non è tuttavia sufficiente per la concessione di contributi a favore della ricerca; serve anche una disposizione legale speciale (p. es. l'art. 49 LEne per il programma «Swiss energy research for the energy transition»). Occorre inoltre determinare la necessità di adeguare queste disposizioni legali speciali e la LPRI in caso di abolizione dei sussidi.

Motivazione

Il gruppo di esperti ritiene che eventuali riduzioni non dovrebbero interessare soltanto i canali di ricerca in seno al SEFRI (v. misure ai n. 5.2 e 5.3), bensì anche la ricerca del settore pubblico. Inoltre, occorre accertarsi che con l'attuazione della misura non vengano a crearsi doppioni nell'ambito dei contributi a favore di istituzioni ERI. Il Consiglio federale ha già conferito al SEFRI un mandato in tal senso.